



ALBERTO RANDAZZO

RUOLO GENITORIALE E SOCIETÀ INTERCULTURALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. L'idea "larga", inclusiva, di famiglia, secondo Costituzione con certezza estesa anche agli stranieri (regolari e non). 3. Alcune questioni problematiche in una società tendenzialmente interculturale, attraverso l'esame della giurisprudenza che le riguarda (in particolare, le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione). 3.1. Le mutilazioni genitali femminili. 3.2. La circoncisione maschile. 4. Tentativi di bilanciamento "interculturale" e considerazioni conclusive.

1. INTRODUZIONE

In una società, quale è diventata anche la nostra, viepiù attraversata da flussi migratori consistenti ed all'interno della quale la mescolanza tra culture diverse è sempre più visibile e marcata, si impone in tutta la sua problematicità una serie di questioni, un tempo meno pressanti, nei confronti delle quali urgono risposte che il nostro ordinamento è chiamato a dare. Seppure quanto accaduto in Italia non sia finora paragonabile ad esperienze diverse dalla nostra, quali quella degli Stati Uniti o del Canada, con il passare degli anni si è assistito ad un aumento significativo di presenze di nazionalità diversa dalla nostra, di molto incrementate dalle ondate migratorie degli ultimi anni, riguardanti intere popolazioni che per sfuggire alle guerre o alla povertà sono approdate sulle nostre sponde.

Alla luce di quanto detto, appare improcrastinabile un atteggiamento di maturo coinvolgimento, da parte di tutti (operatori del diritto e non solo), nei riguardi di tali situazioni e della loro drammaticità, situazioni con le quali occorre confrontarsi ormai nella quotidianità e che un tempo rimanevano sullo sfondo a causa della loro scarsa diffusione. Infatti, se storicamente l'Italia è stato un Paese dal quale si emigrava per cercare fortuna in terre lontane, come l'America o l'Australia, è provato che dagli anni novanta del secolo scorso la quantità degli immigrati abbia superato quella degli emigrati¹, ribaltando così il *trend* fino a quel momento invalso². Ecco perché, come si diceva, sembra necessario non solo sensibilizzarsi nei confronti dei problemi connessi all'incremento dell'immigrazione, ma anche predisporre nell'ordinamento le condizioni e i meccanismi più adeguati a consentire una pacifica convivenza tra le culture.

Per definire il fenomeno ora fugacemente illustrato, di uso comune è il termine "multiculturalismo", per indicare "la *pari dignità* da riconoscersi alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunità che convivono in una società democratica e all'idea che ciascun essere umano ha diritto a crescere dentro una cultura che sia *la propria* e non quella contingentemente maggioritaria nel contesto socio politico entro cui si trova a vivere"³; in questo senso, quindi, "il dovere dello Stato consisterebbe nell'adozione di norme che proteggano, garantiscano e promuovano la diversità culturale degli individui, escludendo di fatto l'imposizione di politiche di assimilazione al contesto maggioritario"⁴ (particolarmente significative sono state, ad es., le misure adottate in Canada)⁵.

¹ E LUCO O, *Donne migranti. Una riflessione a partire dal libro a cura di M.I. Maciotti G. Vitantonio P. Persano* *Migrazioni e immigrazione*, n www.agenm.org Me e n sa o "vertiginoso ritmo di crescita de 'mm g az one" n I a a anche F BAS LE, *Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale sotto-tensione' per effetto dell'immigrazione*, n AA VV , *Laicità e multiculturalismo. Profili penali e extrapenali*, a c a d L R s ca o e E La Rosa, To no 2009, 207

² Inve o, g à a pa e dag ann se an a 'I a a è ncom nc a a ad esse e Paese d mm g az on (E LUC O O, *Donne migranti*, c , no a 6, che po a q es o da o da P oge o U op e, *Migrazioni*)

³ A FERRARA, (voce) *Multiculturalismo*, n AA VV , *Diionario di Politica*, a c a d N Bobb o-N Ma e cc-G Pasq no, To no 2004, 599, de n z one p esa anche E CECCHER N , (voce) *Multiculturalismo dir. comp.*, n *Dig./disc. pubbl.*, Agg , To no 2008, 487

⁴ E CECCHER N , (voce) *Multiculturalismo*, c , 487; 'A p ec sa che "a va o zzaz one de m c a smo esc de d pe sé q a s as og ca d n eg az one e p ù che ma d ass m az one de d ve so, de 'a ogeno ma n ende con b e a man en men o de 'a e à" e p osege



A tale ultimo proposito, occorre ricordare che l'atteggiamento che un ordinamento può assumere nei riguardi di coloro che hanno nazionalità e cultura diverse non è detto sia sempre di tipo "multiculturale" (come, ad es., avviene in Gran Bretagna). Ciò che si intende dire è che, piuttosto che l'opzione del multiculturalismo, in alcuni Paesi (come in Francia) si è praticata quella dell'"assimilazionismo"; quest'ultimo, come si sa, "implica invece, per appartenere alla minoranza, l'obbligo di uniformarsi alla cultura dominante della maggioranza", in quanto "solo così si potrebbe mantenere la stabilità politica"⁶.

Tuttavia, l'opzione che in questa sede si predilige sembra collocarsi "a metà strada" tra le due soluzioni adesso prospettate; si tratta, infatti, di quella tipica dell'"interculturalismo" (o, se si preferisce, dell'"interculturalità"), che si fonda non sulla mera convivenza tra culture, resa possibile dalla indifferenza reciproca e da un trattamento da parte dell'ordinamento "semplicemente" fondato su basi di uguaglianza, bensì sul dialogo, sul reciproco riconoscimento e, soprattutto, sul raggiungimento di una sintesi tra valori che sia in grado di mettere in relazione virtuosa le diverse culture presenti su un determinato territorio⁷; quanto appena detto, però, non significa che una "relazione" debba immediatamente esserci e sia necessaria, in quanto "il rapporto con l'altro non è dato come un a priori", essendo necessario "indaga[re] la reciproca possibilità di integrazione"⁸ che, appunto, non è detto sia sempre agevolmente raggiungibile.

Potrebbe dirsi che l'interculturalismo costituisca una sorta di "evoluzione" del concetto di multiculturalismo, una sorta di "modo di essere" e di atteggiarsi di quest'ultimo⁹. Se quindi la "categoria di 'interculturalità' segna un passaggio decisivo rispetto a quella di 'multiculturalismo'"¹⁰ (e peraltro "trova terreno privilegiato nell'ambito religioso"¹¹), è proprio dalla prospettiva interculturale, in quanto come detto considerata maggiormente idonea a porre le condizioni non solo di una pacifica convivenza tra culture, ma soprattutto di una reale integrazione fra le stesse, che si intende indagare il precipuo oggetto di questo studio; in generale, è in questa chiave di lettura che andrebbero

a e mando che "ne non è 'negazione pena' ma non è poi la demarcazione di un'opposizione, che deve acquisire pena vs b) è e conosciuta. Ciò che con m) c) a) smo s) nvoca è che v) debba essere e) n) app) ezzamen o) p) bb) co) de) e) d) ve) s) à, c) abbandono compo) e) ebbe) a) ne) de) g) ppo) che) v) s) specch) a)" (489)

⁵ E. CECCHERIN, (voce) *Multiculturalismo*, c. 489 ss; T. GROU, *Il multiculturalismo come strumento per la costruzione dell'identità nazionale: l'esperienza del Canada*, in AA VV, *Stato democratico e società multiculturali. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, a cura di D. Amman e V. Pepe, Torino 2007, 7 ss

⁶ F. BRUNEA D'USSEAU, *Famiglia e multiculturalismo*, in *Pol. dir.*, 4/2007, 540 S. 'esperienza ancese e s) q) e) a) ng) ese, v) pe) , A. FACCHINI, *I diritti nell'Europa multiculturali*, Roma-Bari 2008, 33 ss. Ope) a) na) ds) n) z) one) a) s) a) s) s) m) az) on) s) e) m) c) a) s) anche F. BASILE, *Società multiculturali: immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2007, 309 ss

⁷ In argomento, c. C. PANZERA, *Frammenti di un monologo... in attesa di un dialogo. Il bilanciamento fra valori costituzionali in due casi giudiziari "scottanti" a proposito di infibulazione e poligamia*, in AA VV, *Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione*, a cura di E. Nava e A. Peccorelli, Pisa 2004, 224; G. SAVAGNONE, *Dibattito sulla laicità. Alla ricerca di un'identità*, Leumann 2006, 34; L. D'ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in www.omicoszone.it, 29 aprile 2009, § 2

⁸ G. CACCARELLI-G. D'ANNA, *Introduzione. Dentro la differenza: riflessioni sull'etica interculturale*, in AA VV, *Interculturalità. Tra Etica e politica*, a cura di G. Caccarelli e G. D'Anna, Roma 2010, 3

⁹ Non a caso, nota, è stato osservato che "m) c) a) s) m) o) e) n) e) c) a) à) non) s) oppongono, ma, p) os) o, d) vengono) asse) comp) em) e) n) a) 'n) e) no) d) na) p) ù) gene) a) e) o) a) c) ca) de) 'n) e) c) a)" e se "m) c) a) s) m) o) s) cos) sce) come) campo) d) desc) z) one) e) d) ev) az) one) de) e) d) e) n) ze) c) a)", invece "a) egg) amen) o' n) e) c) a) e) s) de) e) m) na) come) e) no) d) poss) b) à) d) cos) z) one) de) d) a) go) a) e) c) e)" (G. CACCARELLI-G. D'ANNA, *Introduzione*, c. 2)

¹⁰ G. CACCARELLI-G. D'ANNA, *Introduzione*, c. 3, ad avviso del quale "a) e) pass) ag) g) o, n) a) , s) con) g) a) come) na) as) p) o) z) one) conce) a) e) capace) d) as) o) ma) e) na) conce) z) one) og) g) e) van) e) e) desc) va) de) a) d) e) n) za) c) a) e) [...] n) na) ens) on) a) à) e) az) on) a) e, p) og) e) a) e, nonché) d) nam) ca, che) ha) come) scopo) a) o) m) az) one) d) na) e) o) a) d) n) e) g) az) one) 'c) ca' a) e) c) e)" Come) e) va) V. ORLANDO, *Educazione e diritti umani*, in AA VV, *Minori e famiglia. Quali diritti?*, a cura di M. G. Achilli e J. P. D. ma Doss, Roma 2002, 22, "n) e) c) a, cos) endo) e) va) o) z) z) ando) a) s) o) da) e) à) come) 'so) sa) cogn) va, e) ca) e) po) ca', ce) che) à) d) ende) e) poss) b) e) na) conv) en) za) dem) o) c) a) s) pe) o) s) a) de) e) d) e) n) ze) ne) a) s) o) c) e) à) m) c) a) e)"

¹¹ S. BALDINI, *Le minoranze e rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto pubblico europeo e comparato*, Bologna 2002, 69; s) appo) o) a) d) o) ecc) e) s) a) s) co) e) n) e) c) a) à, v) , a) g) a) , D. CALDERONE, *La libertà degli altri. Sulle tracce di A.C. Jemolo*, Soverato 2002, spec. 93 ss



affrontate le non poche questioni che si pongono nel nostro ordinamento in riferimento ai soggetti di nazionalità diversa dalla nostra ed è su questa base che si dovrebbero “costruire” le politiche dell’immigrazione.

Si è ben consapevoli che sarebbe necessario ben altro approfondimento per cogliere la reale portata e, se si vuole, la forza rivoluzionaria (senza tema d’enfasi) dell’interculturalismo; tuttavia non è questa la sede a ciò deputata e non ci si può intrattenere oltre sul punto. Prima di procedere, però, sembra opportuno rilevare che il costituzionalismo¹² costituisce terreno fecondo perché l’interculturalismo attecchisca e si sviluppi ed il diritto costituzionale, per parte sua, gioca un prezioso ruolo in tal senso¹³. D’altra parte, la nostra Carta costituzionale – si sa – è informata al valore del pluralismo e lo è in generale l’ordinamento italiano, come la stessa giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni avuto modo di rilevare¹⁴.

Che poi l’Italia e le società occidentali siano pronte alla “sfida interculturale” e tutt’altra cosa e non è aspetto che può essere in questa sede indagato; la sensazione, però, è che vi sia ancora molta strada da fare¹⁵, come dimostra il fatto che le politiche migratorie più che all’accoglienza sembra siano state volte al respingimento e siano state animate da una tendenziale chiusura nei confronti dell’“altro”, visto come qualcuno da guardare con diffidenza e da cui difendersi¹⁶.

2. L’IDEA “LARGA”, INCLUSIVA, DI FAMIGLIA, SECONDO COSTITUZIONE CON CERTEZZA ESTESA ANCHE AGLI STRANIERI (REGOLARI E NON)

Prendendo le mosse dai presupposti che si sono indicati, è possibile adesso entrare in *medias res*. Di particolare rilievo, in un contesto multiculturale come il nostro che si auspica possa evolversi in interculturale, è il tema dei doveri dei genitori di nazionalità (e quindi cultura) diversa da quella largamente maggioritaria all’interno del nostro Paese; al riguardo, occorre rilevare che la disciplina costituzionale della famiglia (che com’è a tutti noto si snoda tra gli artt. 29, 30 e 31 Cost., letti in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost. e con ulteriori previsioni della Carta che, tutte insieme, costituiscono lo “statuto dei diritti costituzionali del minore”¹⁷) non opera distinzioni basate sulla cittadinanza. La mancata indicazione dei destinatari delle norme rende queste ultime applicabili nei confronti di tutti coloro che si trovino all’interno del nostro ordinamento; a ciò si aggiunga che i doveri dei genitori – per ciò che in questa sede specificamente interessa – si attivano per il solo fatto della procreazione, secondo quanto peraltro si desume dalla tutela accordata ai figli nati al di fuori del matrimonio. Già da una interpretazione letterale delle previsioni costituzionali è possibile pertanto constatare che i doveri in parola incombono anche nei confronti dei genitori stranieri che vivano nel nostro Stato.

A sorreggere questa tesi, viene in soccorso anche la giurisprudenza costituzionale. Oltre alle plurime sentenze in tema di ricongiungimento familiare, per quanto in questa sede maggiormente interessa, già con la nota sent. n. 28 del 1995 è stato riconosciuto che “il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il

²... come “nessuno di loro è che pesano a conoscerne o de’ e à, che consentono ad entrambi di andare e venire dove da oggi e, d’ora in poi, conoscerà la sua con la sua, in un modo di “aggregazione” (P. CARROZZA, *Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull’adesione ai doveri costituzionali*, in AA.VV., *La governance dell’immigrazione. Diritti politiche e competenze*, a cura di E. Rossi, F. Bondi, Mondadori, Milano, 2013, 59).

³ L. D’ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, cit., § 3, ma v. anche quanto alla materia § 4, deducendo dal concetto di “adempimento condizionale, prodotto e fattore di processo necessario”, popolazione necessaria “sostanziosamente []” fondamento e vocazione per la sua esistenza” de “coscienza comune con empatico”.

⁴ Talamo, *La spina dorsale del pluralismo*, in F. R. MOLINO, (voce) *Pluralismo*, in *Enc. giur.*, XXIII, Tomo 997, 9 ss.

⁵ G. AZZARONE, *Cittadinanza e multiculturalismo: immagini riflesse e giudizi politici*, in *Dir. pubbl.*, 2008, 88; E. LUCO, *Donne migranti, un segno positivo e di speranza, invece, da aspettare ed accoglienza ma da cadere in un’impedimento* (scrittura di E. DE PASQUALE-N. ARENA, *Sullo stesso barcone. Lampedusa e Linosa si raccontano*, Tod 2011).

⁶ Cfr. anche M. L. QUAROCCHI, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in www.omicronline.it, § 1.

⁷ M. BESSONE, *sub art. 30-31*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. Banca, Rapporto economico-sociale, 1995-2000, Boogno-Roma 1996, 40; *Art. 30-31*, in *Comm. Cost.*, I, II, III comma, 38, III comma, de la Carta costituzionale.



diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia sono [...] diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri", fermo restando che "questi diritti possono essere assoggettati ai limiti derivanti dalla necessità di realizzarne un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale"¹⁸. Più di recente, con la sent. n. 245 del 2011, inoltre, è stata affrontata la questione relativa alla possibilità, per un cittadino italiano, di contrarre matrimonio con uno straniero non regolarmente soggiornante. In questa occasione, la Corte ha avuto modo di affermare che, pur nella discrezionalità lasciata al legislatore, "la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi"¹⁹. Dalla decisione costituzionale richiamata è possibile constatare che il diritto a formare una famiglia è riconosciuto dalla Carta anche agli stranieri, a prescindere dalla regolarità o meno del loro *status*, e questo in forza del riconoscimento a *tutti* della titolarità dei diritti inviolabili (tra i quali rientra anche quello in questione) sancito dall'art. 2 Cost. Ne deriva, pertanto, che il concetto stesso di famiglia, ex art. 29 ss. Cost. è, per questo aspetto, "largo" e "inclusivo", venendo in esso ricompresi anche i non cittadini. Se ne ha che i doveri dei genitori, ex art. 30, ricadono anche sugli stranieri (siano essi regolari o meno)²⁰; a ciò si aggiunga che l'infanzia, che la Repubblica si impegna a proteggere ex art. 31, II comma, Cost., viene dalla Carta considerata quale *status* di vita "universalmente" considerato, senza cioè distinzione di sorta tra infanti cittadini o non cittadini e, tra questi ultimi, tra regolari o non regolari (quest'indirizzo, peraltro, connota anche documenti di diritto sovranazionale come la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo ed altri).

Inoltre, i diritti e doveri enunciati nelle previsioni costituzionali in tema di famiglia (con particolare riferimento all'art. 30 Cost.) sono direttamente riconducibili a quelli sanciti nell'art. 2 Cost.; pertanto il diritto ad essere educati e ad educare possono essere considerati inviolabili e, come tali, di *tutti*. Ad uguali conclusioni si può giungere prendendo in considerazione l'altro, inscindibile aspetto dell'istituto educativo complessivamente considerato (e quindi ricomprensivo anche i "momenti" del mantenimento e dell'istruzione), ovvero quello passivo della doverosità. Se mantenere, istruire ed educare sono anche (o, meglio, soprattutto) doveri dei genitori, tale doveri sembrano ascrivibili all'interno dei più generali doveri di "solidarietà politica, economica e sociale" menzionati nell'art. 2 Cost.²¹. Alla luce di quest'ultima considerazione, si può quindi agevolmente dedurre che la responsabilità accomuni, anche in questo caso, *tutti*, compresi gli stranieri.

Non potendo procedere oltre sul punto, occorre però chiarire che, seppure discorrendo dei doveri dei genitori si intende fare principale riferimento agli stranieri che regolari o meno abitano sul nostro territorio e che hanno cultura diversa da quella maggioritaria, è ben possibile che anche cittadini del nostro Stato, ad un certo punto della propria vita, decidano di abbracciare culture diverse da quella che accomuna gran parte dei propri connazionali.

Si ritiene allora opportuno interrogarsi su quali potrebbero essere le modalità attraverso le quali tali soggetti, se genitori, debbano (e possano) esercitare il diritto dovere (*rectius*, dovere diritto, per stare alla lettera della Carta) "di mantenere, istruire ed educare i figli", di cui all'art. 30 Cost., verificando entro quali limiti esso debba essere fatto valere e di quali contenuti possa (e debba) riempirsi all'interno di uno Stato laico, quale è il nostro²².

¹⁸ P 4 de *cons. in dir.* (passaggio preso anche da a sen n 203 de 997, p 4 de *cons. in dir.*)

¹⁹ P 3 de *cons. in dir.* Ne a c cos anza n esame, n a , a ven e n evon e a so 'n esse de o s an e o ego a e, ma anche q e a de c ad no a sposa s con p mo; ne senso de a sce a ope a da da Cons a, pe a o, è anche a g sp denza d S asb go che, ne a [sen enza 4 d cemb e 20 0, O'Donogh e and O he s v The Un ed Kngdom](#), ch ama a da p 3 2 de *cons. in dir.*, ha esc so che s possano appo ed ve gene a ad — come q e o a ma mon o — sanc da a CEDU

²⁰ C , s p no, q an o a e ma E LAMARQUE, sub a 30, n *Comm. Cost.*, a c a d R B co, A Ce o o, M O ve , I, To no 2006, 63

²¹ I dove sanc ne 'a 2 Cos , n a , mpegnano a Rep bb ca a consen e p e a m no e a p ena pa ec paz one a a v a po ca, econom ca e soc a e de Paese, ex a 2 Cos (c M BESSONE, sub a 30-3 , c , spec 88 e 05)

²² Non è q es a, ovv amen e, a sede pe pe co e e d ba o che ha an ma o do na e g sp denza neg ann n o no a ema de a a c à; s n e zzando a mass mo, è s cen e p ec sa e che 'dea d a c à n q es a sede acco a è q e a che "mp ca senso de m e e n a egg amen o d ones a ce ca, che non p ò non ad s, a s a vo a, n n 'n ma d spon b à a a coope az one e a 'asco o" e "s gn ca d nq e a d ne a a ess one pe sona e, ma anche ape a a con on o" (G SAVAGNONE, *Dibattito sulla laicità*, c , 5) In q es o senso, q nd, a



3. ALCUNE QUESTIONI PROBLEMATICHE IN UNA SOCIETÀ TENDENZIALMENTE INTERCULTURALE, ATTRAVERSO L'ESAME DELLA GIURISPRUDENZA CHE LE RIGUARDA (IN PARTICOLARE, LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E LA CIRCONCISIONE)

Muovendo dalla riflessione fin qui svolta e ricomponendo i “pezzi del *puzzle*”, e non potendo qui far luogo alla ricostruzione del modello costituzionale relativo ai doveri e diritti dei genitori come sanciti nella Carta, occorre adesso rilevare che taluni indirizzi educativi impartiti ai figli da parte di soggetti portatori di cultura diversa da quella di coloro che nella tavola dei valori iscritti nella Carta rintracciano la propria identità risultano incompatibili con il nostro sistema costituzionale; il problema si pone com'è noto nei riguardi di talune pratiche e tradizioni, che di frequente sono di origine religiosa o tribale, che fanno parte dell'identità culturale di popoli diversi dal nostro e che si vorrebbe (o meglio si pretenderebbe) di esercitare anche nel nostro Paese. Tra le molte questioni problematiche su cui sarebbe possibile riflettere, si vuole qui specificamente appuntare l'attenzione su due pratiche alquanto diffuse: quella delle mutilazioni genitali femminili e della circoncisione maschile. Assai interessanti, al riguardo, sembrano essere gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria ed è infatti alla luce di essi che si intende riflettere sui temi in parola, per poi porre a confronto l'esperienza con il modello teorico, risultante dalla Carta costituzionale, relativamente al dovere di educazione.

3.1. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Com'è noto, la pratica delle mutilazioni genitali femminili, sulla quale si ritiene opportuno riflettere prioritariamente in considerazione della particolare gravità delle conseguenze che ne derivano, è tipica soprattutto delle popolazioni del Corno d'Africa e dell'Asia e può ritenersi avente un'origine tribale²³, più che essere connessa al fattore religioso²⁴. Con l'espressione “mutilazione genitale femminile” si fa genericamente riferimento ad interventi chirurgici praticati sul corpo specialmente di minori, attraverso i quali si asportano totalmente o parzialmente gli organi genitali esterni e/o si chiudono e si restringono gli stessi (l'invasività di tali interventi è variabile²⁵). In particolare, si possono distinguere: “la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo”²⁶.

In tal modo si vuole principalmente diminuire il desiderio sessuale delle donne ed operare un controllo su di esse, sebbene occorre rilevare che i motivi (ovviamente per noi aberranti) che stanno alla base di queste pratiche siano diversi²⁷, non ultimi quelli di tipo economico. In particolare, con tali interventi si vuole assicurare la verginità delle

ac à de o S a o compo a “non nd e enza de o S a o d nanz a e e gon ma ga anz a de o S a o pe a sa vag a da de a be à d e g one, n eg me d p a smo con ess ona e e c a e” (Co e cos n 203 de 989, p 4 de *cons. in dir.*) e pe an o a o o va o zzaz one Non è ch non veda come esso ben s a ag ad na soc e à n e c a e ed anz a a c à, così n esa, s a s e amen e necessa a pe ch é s sv pp n ve o mode o n e c a e d conv enza (s p no, a mo a , v L D'ANDREA, *Diritto costitu ionale e processi interculturali*, c , §§ 3 e 5)

²³ ... o, come osse va C COLOMBO, *L'art. 583 b s c.p. Un illecito compiuto in nome della religione?*, n *Riv. Criminol. Vitt. Sicur.*, VIII, 2/2008, 6 , “n n e b e cos me pa a ca e che vede anco a a donna come ogge o”

²⁴ F CAGG A, *Tradi one e laicità nella circola one dei modelli giuridici: il caso delle mutila ioni genitali femminili*, n www.o.mcos.zona.e ; E CESQU , *Le mutila ioni genitali femminili e la legge*, n *Quest. giust.*, 4/2005, 750; A FACCH , *I diritti nell'Europa multicultural*, c , 8; D BRUNELL -S SAR ARELL , *Tutela della religione e tutela del corpo: rapporti penalistici*, e M C VENU , *Mutila ioni sessuali e pratiche rituali nel diritto civile*, n AA VV , *Il governo del corpo*, a c a d S Canes a -G Fe ando -C M Mazzon -S Rodo à -P Za , I, n *Trattato di biodiritto*, d e o da S Rodo à e P Za , M ano 20 , spe vamen e 237 e 665

²⁵ F CAGG A, *Tradi one e laicità nella circola one dei modelli giuridici*, c , § Una p ù de ag a a e encaz one de d ve s p d m az one è n F BAS LE, *La nuova incrimina ione delle pratiche di mutila ione degli organi genitali femminili*, n *Dir. pen. proc.*, 6/2006, 68 , e n C COLOMBO, *L'art. 583 b s c.p.*, c , 6 , no a

²⁶ ... zzando a o m az one ng s ca de 'a 583 bis c p, s c a b eve s o ne à

²⁷ In a gomen o, s veda, a g a , F BAS LE, *La nuova incrimina ione*, c , 68 , e ID , *Società multiculturali*, c , 338 s



donne (al momento del matrimonio) o la loro fedeltà al marito (se sposate)²⁸; in quelle società, infatti, una donna che sia stata sottoposta a tale brutale intervento viene accolta dalla comunità di appartenenza (è questa “una forma di ingresso della fanciulla nella comunità”²⁹) ed ha maggiori possibilità di sposarsi, a differenza di chi non ha subito la mutilazione che addirittura rischia di essere emarginata dalla società³⁰.

Non è chi non veda come questi costumi ruotino intorno ad una diversa concezione (rispetto alla nostra) del corpo umano e del ruolo della donna (considerata “oggetto” da sfruttare come forza lavoro), ma manifestino anche il modo assai complesso in cui quest’ultima si relaziona “con la propria sfera procreativa e sessuale”³¹. Alla luce di quanto sommariamente descritto, è palese che le donne non solo rimangono vittime di pratiche che producono irreversibili, dannose conseguenze a livello fisico-psichico, ma in generale sono altresì vittime del contesto a forte impronta patriarcale in cui esse sono inserite e dell’insieme di regole che il gruppo di appartenenza si è imposto e che costituiscono diritto consuetudinario dotato pertanto di vincolatività³²; che sia avvertita l’esigenza che tali precetti richiedono di essere osservati è ulteriormente dimostrato il che aggrava la situazione dalla triste circostanza che sono le stesse madri (a loro volta mutilate) a chiedere che le figlie vengano sottoposte agli interventi in discorso³³ e sono anche coloro che non sono state ancora mutilate a chiedere di esserlo³⁴. Il quadro così descritto appare a dir poco drammatico, segno di convinzioni talmente radicate da fare ritenere a chi si sottopone e fa sottoporre a tali pratiche che subire tali gravissimi danni sia addirittura onorevole per sé e per la propria famiglia³⁵.

Alla luce di quanto detto, pertanto, è agevole comprendere come tale costume rientri pienamente nel progetto educativo che i genitori, facenti parte di queste popolazioni, attuano nei confronti delle figlie, tramandando usanze e tradizioni sì aberranti, ma ai loro occhi – come detto – dotate di forza vincolante. A loro volta, le figlie, vittime di questa cultura, evidentemente non esiteranno ad educare allo stesso modo le proprie figlie (ed anzi riterranno opportuno farlo), in una catena di consuetudini secolari degradanti.

In aggiunta all’allarme che provoca il fatto che tali pratiche sono altamente diffuse nei territori africani ed asiatici, fa riflettere e provoca sgomento anche il dato in base al quale l’Italia è uno dei Paesi europei in cui vivono il maggior numero di donne mutilate³⁶. È per questa ragione che, con molta probabilità, si è avvertito il bisogno di intervenire legislativamente, novellando il codice penale ed introducendo una nuova tipologia di reato all’art. 583 *bis* (ma si veda anche l’art. 583 *ter* c.p.)³⁷.

²⁸ ... come, a mo' di esempio, D. BRUNELLI-SARARELLI, *Tutela della religione e tutela del corpo*, c. 237.

²⁹ G. FORNASAR, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in AA.VV., *Il governo del corpo*, c. 75.

³⁰ In merito a emozioni che si sentono a proposito, v. F. CAGGIA, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici*, c. 4, ma si veda anche § 7.

³¹ F. CAGGIA, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici*, c. 5.

³² F. CAGGIA, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici*, c. §§ 3 e 4.

³³ C. COLOMBO, *L'art. 583 bis c.p.*, c. 62. L'Autore osserva anche che “una donna non nubile, secondo le tradizioni di questa popolazione, è una donna matura, una bambina di cui non si è ancora occupata”.

³⁴ Coppie che si sono separate da una donna che ha dato alla luce e partorito anche e venute a casa in un periodo di tempo (padre e madre) ed ha parte a me che, nel Paese, quando una bambina viene sottoposta a questa pratica, si fa festa [...], si avvisano i vicini, si invitano i bambini, si balla, si canta” (v. S. AMUM e F. BALSAMO, *Arue e gudniin: valori e cicatrici della femminilità*, in *Dir. imm. citt.*, 4/2000, 75). C. COLOMBO, M. C. VENU, *Mutilazioni sessuali*, c. 670.

³⁵ C. COLOMBO, *L'art. 583 bis c.p.*, c. 62.

³⁶ Secondo i dati del 1996, pubblicati da F. BASILE, *La nuova incriminazione*, c. 682, e donne che sottoposte a questa pratica e che nel loro Paese avevano subito almeno una mutilazione nel 2000; secondo i dati del 2009, l'Italia è il Paese europeo in cui vivono il maggior numero di donne nubili (“oltre 20.000 donne ad etnia cinese”), secondo quanto pubblicato da C. COLOMBO, *L'art. 583 bis c.p.*, c. 62; si veda anche A. FACCHINI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, c. 90. Si pensa, inoltre, che “tra il 1992 e il 1997, almeno cinque mila bambine abbiano subito, nel loro Paese, mutilazioni genitali”, come si è dedotto dalle statistiche del 1996, della XIV Legislatura, che è poi stato assorbito dalla S. 44, da cui è parte integrante la voce che ha condotta all'aggiornamento del 7 de 2006, con cui sono state introdotte le nuove disposizioni legislative in materia di emmenda, di cui adesso si è discusso. In tal senso, secondo i dati più recenti, pubblicati da C. SALAZAR, *Variazioni sul tema: “conflitti multiculturali e diritti delle donne”*. L'Autore è stato in Francia e le mutilazioni genitali femminili in Italia, in AA.VV., *Scritti in memoria di F. Fenucci*, I, Sovane Manne 2006, 609, numero 47, in Italia vivono circa 40.000 donne mutilate e 6.000 minorenziane.

³⁷ Tagliando, si è invece prevista la pena, si veda quanto è stato fatto da G. FORNASAR, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali*, c. 76 ss.



Effettivamente le soluzioni apprestate negli Stati europei sono state di diversa natura³⁸, in nessuno di essi essendo comunque consentita tale pratica³⁹, e non mancano neanche interventi internazionali a tal proposito⁴⁰; per quanto riguarda l'Italia, come si diceva, è stata la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (grazie all'art. 6) ad apportare la novella codicistica in parola⁴¹, introducendo gli artt. 583 *bis* e *ter*⁴².

³⁸ F CAGG A, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici*, c. 7, § 7 Uno sguardo alla Paes e ope è n T P CH, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, n *Quest. giust.*, 3/200, 503 ss; E CESQU, *Le mutilazioni genitali femminili*, c. 757 s; C SELLA, *Le mutilazioni genitali femminili come c...* a o en ed c me. *Note di diritto italiano e comparato*, n *Dir. pen. del XXI sec.*, 2/2007, 289 ss V, d ecen e, R FA BENE, *Verso una risoluzione dell'ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali modelli culturali e normative nazionali*, n www.vsaac.it, 4/20 2 In e men o, nvece, a e so z on do a e n Paes, non so e ope, ma anche d a Con nen, v A GEN LOMO, A P GA, A KUS ERMANN, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, n *Riv. It. Med. Leg.*, /2008, 3 ss

³⁹ ... come co da G FORNASAR, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali*, c. 7 7; F BAS LE, *Società multiculturali*, c. 339 ss; D BRUNELL-S SAR ARELL, *Tutela della religione e tutela del corpo*, c. 237

⁴⁰ S p n o, v, a g a, F BAS LE, *La nuova incriminazione*, c. 683 s; A FACCH, *I diritti nell'Europa multiculturali*, c. 85 (che e sce anche de d ve naz ona n E opa e non); C SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c. 608 s, n no e 46 e 48; M C VENU, *Mutilazioni genitali femminili*, c. 67 ss; R FA BENE, *Verso una risoluzione dell'ONU*, c. ; anche d ecen e, n a, come q es' ma A segna a, Pa amen o e ope s è esp esso con na so z one de 4 g gno 20 2, vo a ad abo e e m az on gen a emm n e ad n o ma e, a g a do, e e d sc p ne naz ona, anche a a ce de doc men e naz ona; s a ad n nv o vo o ag S a ed a 'Assemb ea Gene a e de e Naz on Un e, che seg e a e so z on g à do a e da 'UE ne 2009 e ne 20 (ma se ne egs ano anche d p eceden) È oppo no co da e p e che 'I a a ha anche ma o a "Convenz one de Cons g o d'E opa con o a vo enza ne g a d de e donne"

Anche 'Assemb ea Gene a e de e Naz on Un e ha oppo a na so z one con o e m az on gen a emm n 26 novemb e 20 2 ed n'a a 20 d cemb e 20 2 In e men o a q es' ma,occo e eva e che "adoz one è avven a pe consenso, senza d sc ss one ed emendamen a es o, a es mon anza de 'amp o acco do po co che è a a base de d spos vo de a R so z one" (s a che 'I a a abba svo o n mpo an e o o a g a do) I 93 S a de 'ONU hanno de n o e m az on " n ab so epa ab e e eve s b e", p oponendos d "p ende e e m s e necessa e pe p o b e e p o egge e donne e bamb ne da q es o po d vo enza" Accan o a m s e p n ve da p ende e ne con on d ch vo a e egg n ma e a (d c g S a s devono do a e), Paes s agno anche d do a e "m s e ed ca ve pe s ad ca e q es a p a ca" (e men e e a, comp es q e che anno ch amo a es o de a so z one, sono a da s o de D pa men o de e Pa Oppo n à <http://www.paoppo.na.gov/ndex.php/pmo-p ano/2239-on-a-bando-e-m az on-gen a -emm n>)

S segna a, n ne, che anche e Co e ope s sono esp esse a g a do; n pa co a e, a Co e d S asb go ha de n o e m az on come " a amen n man e deg adan " (ex a 3 CEDU) n a c ne occas on, e spec camen e n *Collins et Aka ebie c Suède*, de '8 ma zo 2007; *I evbekhai c Irlanda*, de 7 magg o 20 ; *Omoredoc Autriche*, de 20 se emb e 20

⁴¹ ... con c sono s a così a a " p nc p de a D ch a az one e de P og amma de a IV Con e enza mon da e de 'ONU s e donne - Pech no 995" (o e che g a 2, 3 e 32 de a nos a Ca a cos z ona e), come segna ano F BAS LE, *La nuova incriminazione*, c. 684 ss, e C COLOMBO, *L'art. 583 b s c.p.*, c. 63, ne commen a e 'ne ven o egs a vo P op o d sc endo de a egge n ch ave c ca, pa e de a do na 'ha de n a o s è ch es a se osse da ene e "s mbo ca", come a mo a osse va G CASUSCELL, *Appartenen e/creden e di fede e diritto penale: percorsi di laicità*, n AA VV, *Laicità e multiculturalismo*, c. 63; a g a do, v F BAS LE, n *Società multiculturali*, c. 343 ss, che cons de a a no ma va n pa o a "esp esse on d n o e anza e d m ope accan men o con o d ve so" ed anz "a d ve s à c a e 'mpo a a' dag mm g a semb a ave g oca o dec samen e *contra reum*" [a g a do, c anche, de o s esso A, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima e finora unica) applica ione giurisprudenziale dell'art. 583 b s c.p.*, n www.saochese.it, 24/20 3, § 6]; A VANZAN e L MAZZ, *Modifica ioni genitali: tradi ioni culturali strategie di contrasto e nuove norme penali*, n *Dir. imm. citt.*, /2006, 29 s; A FACCH, *I diritti nell'Europa multiculturali*, c. 60, eva come a po ca de a c m na zzaz one de e "p a che con es ese ad c c a", ov nq e essa s a s a a do a a, s a ve a con op od cen e Ad avv so d G FORNASAR, *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico*, n AA VV, *Legalità penale e crisi del diritto oggi. Un percorso interdisciplinare*, a c a d A Be na d-B Pas o e-A P go o, M ano 2008, 92, "a v a sce a da egs a o e a ano, ne comp esso, è q e a aass m az on s a, vena d ag g ess v à ed n o e anza, p se a neo n odo a no ma va p esen a aspe che po ebbe o ecn camen e m a ne mo o a p a ca"; pe V G KURO SCHKA, *Narrative identitarie e giusti ia*, n AA VV, *Interculturalità. Tra etica e politica*, a c a d G Cacc a o e e G D'Anna, Roma 20 0, 89, add a e egge "è de o s pe a" S so e mano s a genes de a egge n pa o a M D'AM CO, *Mutilazioni genitali femminili e diritto penale*, n www.pe.sonaedanno.it, § 2, e G BRUNELL, *Preven ione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia e limiti di una legge*, n AA VV, *Legalità penale e crisi del diritto oggi*, c. 2 5 ss Q es' ma A, a e a e c che che m ove, osse va che ne a egge manca a p ed spos z one d meccan sm - come q e o de conos men o de o status d g a o - che p o eggano e v me de e m az on (2 9 ss, ma anche 229 s); come s ved à, a meno a g a do, non sono manca n e ven g sp denz a ecen Anche pe G ZANE, *Argomenti normativi in tema di escissione*, n AA VV, *Legalità penale e crisi del diritto*, c. 248, a egge è "eccess vamen e seve a e p va d n a gomen o a sos egno d a e d ezza"

⁴² Con q es a no ma è s a a p ev s a na pena ne con on de "ese cen e na p o esse one san a a" che s p es a comme e e de p ev s ne 'a 583-bis



A norma dell'art. 583 *bis*, I comma, c.p., “chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”⁴³, pena aumentata di un terzo quando tali pratiche sono effettuate su minori o a fini di lucro (III comma); con la legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 2007, “per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”), è stato poi aggiunto un ulteriore comma in base al quale, “qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore”, ne deriva “la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore” o “l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”⁴⁴. Che poi la previsione penale possa costituire valido deterrente è tutto da dimostrare⁴⁵, e questo per due ordini di ragioni. Da un lato, l’introduzione di questa nuova fattispecie di reato potrebbe indurre, in linea di massima, a non esporre denuncia, comportando “la chiusura in se stesse di comunità di cui è invece necessario incoraggiare l’integrazione sociale”⁴⁶; dall’altro lato, la forza persuasiva della tradizione ed il forte senso di identità di queste popolazioni appare di gran lunga avere la meglio (purtroppo!) sul senso del rispetto del diritto penale del Paese che le ospita, ma sul punto si tornerà (nella loro concezione, sembra che la commissione del reato in parola venga considerata “il male minore” ed anzi pare che il rispetto della tradizione, a scapito del rispetto del codice, sia ritenuto foriero di effetti positivi, tanto da non considerarlo neanche un “male”)⁴⁷.

La legge in parola si potrebbe dire segni una sorta di “spartiacque” tra il “prima” e il “dopo”; mentre precedentemente al 2006 i giudici erano portati a valorizzare l’esimente culturale e quindi a fare rientrare tale fattispecie nella figura di reato culturalmente motivato⁴⁸, con la novella il quadro normativo di riferimento è sensibilmente

⁴³ po spec cando che “s n endono come p a che d m az one deg o gan gen a emm n a c o dec om a, ’esc ss one e ’ n b az one e q a s a s a p a ca che cag on e e de o s esso po” A II comma è no e p ev s a a sanz one ne con on d “ch nq e, n assenza d esigenze e ape che, p ovoca, a ne d menoma e e nz on sess a , es on ag o gan gen a emm n d ve se da q e e nd ca e a p mo comma, da c de v na ma a a ne co po o ne a men e”

⁴⁴ Senza che c s possa q spec camen e so e ma e s comma agg n o ne 20 2, va eva o che a pena accesso a de a pe d a d po es à n sce, n de n va, pe cade e s a v ma de ea o, an o p ù ne cas n c non v s a d s senso a gen o n me o a ’ n e ven o m a o o cas ne q a m no e sch a d pe de e con a o s a con pad e che con a mad e Non è noppo no ammen a e che, con e men o a a spec e d ve sa da q e a q n esame, g d ce de e egg ha, con sen n 3 de 20 2, d ch a a o ’ ncos z ona à de ’ a 569 cod pen, “ne a pa e n c p evede che, n caso d condanna p on nca a con o gen o e pe de o d a e az one d s a o d c a ’ a 567, secondo comma, cod pen, debba conseg e a oma camen e a pe d a de a po es à gen o a e, così p ec dendo a g d ce ogn poss b à d va az one de ’ n e esse de m no e ne caso conc e o”; n ema, p ù d ecen e, v Co e cos n 7 de 20 3 Una conc s one ana oga po ebbe va e e anche pe a q es one q d ba a; pe a o, anche a Co e d S asb go s è esp essa n senso s avo evo e, s avo n a c n cas , a a pe d a “a oma ca” de a po es à da pa e d en amb gen o (s a e men o a caso M.D. e altri c Malta, de 2 g o 20 2, ch ama a da R CON , *Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Conven ione europea dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia*, n www.mno-emg.a, § 7, no a 2)

⁴⁵ C. COLOMBO, *L’art. 583 b s.c.p.*, c , 63

⁴⁶ G FORNASAR , *Mutila ioni genitali e pratiche rituali*, c , 728 (de o s esso A , v *Mutila ioni genitali femminili e multiculturalismo*, c , 93 s e 20 s) S p n o, v anche M D’AM CO, *Mutila ioni genitali*, c , § 5; G BRUNELL , *Preven ione e divieto delle mutila ioni genitali femminili*, c , 2 ; C SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c , 6 6 s

⁴⁷ C , s p n o, q an o a e ma A FACCH , *I diritti nell’Europa multiculturale*, c , 97 L’A eva no e q an o o e sa, pe e donne mm g a e, c d “m o de o no”, che e nd ce a mass mo spe o de e ad z on de Paese d p oven enza n v s a, app no, d n o no (37; v anche 49) Pe a o, non semb a s pe o no a e che a o e c a e con n a ad ave e a meg o anche n q e Paes n c è p esen e na no ma va ep ess va; c , a a p opos o, a g a , A V ALONE, *Mutila ione genitale femminile e diritti umani*, n *Giur. mer.*, 3/200 , 856; L MON CELL , *Le « a de enses» esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergen e tra pluralismo culturale e sistema penale*, n *L’indice penale*, 2/2003, 566

S segna a che n I a a, e spec camen e n Toscana, n med co d o g ne soma a aveva avanza o na p opos a vo a a cons de a e ec o n n e ven o a e na vo, d m no e nvas v à, vo o ad anda e ncon o a e ag on c a d q es e popo az on; n a gomen o, v D ZOLO, *Infibulazione e circoncisione*, n www.agen.m ; F BELV S , *Società multiculturale diritti delle donne e sensibilità per la cultura*, n *Rag. prat.*, 23/2004, 5 9 ss ; A VANZAN e L MAZZ , *Modifica ioni genitali*, c , 29 ss (g AA segna ano anche a p opos a de a do ssa Noo J Kasama , n base a a q a e ve ebbe o eseg de “ag a gen a emm n ” non compo an “a c na moz one d ess o” 34); E CESQU , *Le mutila ioni genitali femminili*, c , 752; G ZANE , *Argomenti normativi in tema di escissione*, c , 233 s (ma anche 247 s); V G KURO SCHKA, *Narrative identitarie*, c , 89; G FORNASAR , *Mutila ioni genitali e pratiche rituali*, c , 72 (e ID , *Mutila ioni genitali femminili e multiculturalismo*, c , 96)

⁴⁸ In q es o caso, s sa ebbe dov o d mos a e che ’ nosse vanza de a no ma pena e osse dov a a ’ appa enenza d q e sogge o ad n de e m na o g ppo soc a e, da q es ’ mo cevendo na p ess one a e da cons de a e p e e b e v o a e cod ce pena e, spe o a a “no ma c a e” (F CAGG A, *Tradizione e laicità nella circola ione dei modelli giuridici*, c , § 5) C anche M D’AM CO, *Mutila ioni genitali*, c , § 5



cambiato; anche l’atteggiamento dei giudici dovrebbe necessariamente cambiare, ma di fatto questo è accaduto solo in parte.

Al riguardo, sembra dunque opportuno fare una succinta panoramica degli interventi giurisprudenziali maggiormente rilevanti.

Particolarmente nota, in materia, è una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, IV sez. pen., del 25 novembre del 1999, che riguarda il caso di un soggetto egiziano che ha sottoposto ad infibulazione la figlia (e, come si dirà, a circoncisione il figlio) all’insaputa della moglie di origine italiana, la quale ha avviato un procedimento penale nei riguardi del marito⁴⁹; è questo uno dei casi, ai quali in questa sede si accennerà, di conflitti “interfamiliari”, che si hanno quando la cultura di uno dei genitori risulti diversa da quella dell’altro.

In questa circostanza il Tribunale ha comminato una pena lieve, in ragione del fattore culturale che sottendeva il fatto di reato⁵⁰; la difesa ha fatto rilevare che, in Egitto, il 97% della popolazione femminile si sottoponeva a tale pratica e che, anzi, la Corte egiziana si era pronunciata in modo contrario ad un decreto emesso dal Ministero della Sanità di quel Paese con cui si voleva vietare le mutilazioni. Inoltre, la difesa sottolineava che sottoporre le figlie a tali rituali costituisce “un *requisito* fondamentale per aspirare al matrimonio”, adempiendo così anche ad un “*dovere sociale*” perché tale era (ed è) ritenuto dal proprio gruppo etnico⁵¹. Sono state queste considerazioni, evidentemente, ad indurre PM e giudice, in una logica di “*cultural defence*”⁵², a rintracciare lo stretto collegamento tra la condotta ed il fattore culturale, tanto che l’imputato è stato punito in modo non severo (la sua condotta era stata inizialmente considerata “di concorso materiale di lesioni personali gravi”⁵³).

Sulla stessa linea si sono attestati, nel 1997, anche il Tribunale penale di Torino e il Tribunale per i minorenni dello stesso distretto⁵⁴. Nei confronti del primo giudice il caso in questione è stato sollevato a seguito della denuncia sporta da alcuni medici italiani ai quali i genitori si erano rivolti per le complicazioni avutesi per effetto di un intervento di mutilazione nei confronti della figlia; la questione è stata archiviata “per mancanza di condizioni per legittimare l’esercizio dell’azione penale”, in considerazione del fatto che, trattandosi di cittadini nigeriani, tali pratiche erano (e sono) “pienamente accettate dalle tradizioni” del Paese di provenienza⁵⁵. Anche il Tribunale dei minori, con decreto 17 luglio 1997, ha assunto la stessa posizione ed anzi ha affidato nuovamente la figlia ai genitori, revocando il contrario provvedimento precedentemente emesso in via d’urgenza (decreto del 21 giugno del 1997), pur disponendo che “il nucleo familiare [venisse] seguito per qualche tempo con interventi di vigilanza e sostegno onde assicurare alla minore che, comunque, [aveva] molto sofferto in questa vicenda, un buon accudimento ed inserimento nel proprio ambiente di vita”; questo giudice, infatti, osservava che “dal complesso degli elementi di prova raccolti non emergono elementi tali da far ritenere i genitori [...] inidonei a svolgere compiti di educazione e crescita della figlia”. Si faceva notare che l’intervento subito dalla minore non fosse di vera e propria infibulazione, peraltro vietata in Africa centro settentrionale, ma di escissione (intervento di minore invasività); come si legge nel decreto, la mediatrice culturale ha osservato che “una donna non sottoposta a un intervento del tipo di quello praticato alla minore [...] venga mal considerata nella comunità e rischi di non poter trovare un compagno ed unirsi in matrimonio”, come prova la circostanza che tali interventi sono “effettuati nelle locali cliniche e non sono sanzionati dalle autorità locali”⁵⁶.

⁴⁹ La vicenda è ampiamente esposta da C. COLOMBO, *L’art. 583 b.s. c.p.*, c. 64 s., da M. D’AMICO, *Mutilazioni genitali*, c. 3, e da M.C. VENU, *Mutilazioni sessuali*, c. 677 s.

⁵⁰ È possibile anche che, nel caso, si fosse trattato di condanna o anche pene a o e e a e c concisione a go, p a ca che nve o n I a a è a q an o d sa a e com n à eb a che, come osse va A FACCH, *I diritti nell’Europa multiculturale*, c. 92.

⁵¹ C. COLOMBO, *L’art. 583 b.s. c.p.*, c. 65 (c.v. es. a).

⁵² Per quanto non precede (sebbene è a voce eson d’v se da q e e n d sco so) n ma e a d “ca ‘culturalmente orientati’”, v. M. D’AMICO, *Mutilazioni genitali*, c. 3, § 4.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Spino, v. L. MONCELLI, *Le «cultural defence»*, c. 568 ss.; C. COLOMBO, *L’art. 583 b.s. c.p.*, c. 65 s.; M. D’AMICO, *Mutilazioni genitali*, c. 3, § 3; A. FACCH, *I diritti nell’Europa multiculturale*, c. 6; M.C. VENU, *Mutilazioni sessuali*, c. 676 s.

⁵⁵ Taglia, danno con o d q es o caso, F. BASILE, *La nuova incriminazione*, c. 682, e G. ZANÈ, *Argomenti normativi*, c. 240 s.

⁵⁶ Spino, a mo a, v. C. CASCELLAN, *Infibulazione ed escissione: fra diritti umani e identità culturale*, n. *Minori giust.*, 3/ 1999, 40 ss.; A. V. ALONE, *Mutilazione genitale femminile*, c. 867; L. MAZZI, *Immigrazione regolare familiari e criteri di giudizio*, n. *Quest. giust.*, 9



Come si può notare, prima della legge del 2006, l'atteggiamento tenuto dai giudici investiti dei casi adesso ricordati è stato alquanto permissivo, dando particolare rilievo al fattore culturale e alla tradizione; proprio questi ultimi 'elementi' erano stati talmente pressanti dall'indurre i genitori a violare (consapevolmente) il codice penale (in quel momento, il riferimento era alle fattispecie di lesioni gravi o gravissime) per rispettare, invece, il proprio "codice morale e religioso"⁵⁷. Il riferimento al fattore culturale potrebbe far pensare che esso possa giocare a "copertura" delle pratiche di cui ora si discorre, in quanto espressivo del dovere di "educazione", vale a dire del dovere di trasmissione del patrimonio culturale di origine dei soggetti che danno vita alle pratiche stesse. Una conclusione come si tenterà di mostrare palesemente inaccettabile e francamente aberrante.

Venendo ora a dire della giurisprudenza successiva al 2006, la prima sentenza che si è avuta a seguito della novella è del Tribunale di Verona, del 14 aprile 2010, n. 979⁵⁸. La questione riguardava due casi: uno in cui era stato effettivamente compiuto il reato di cui all'art. 583 *bis* ed un altro in cui vi era stato solo il tentativo, essendo la polizia intervenuta tempestivamente grazie all'intercettazione di alcune conversazioni che avevano rivelato il luogo ed il tempo in cui si sarebbe dovuta compiere l'operazione. Con riferimento al primo caso, risalente al 22 marzo 2006, era stato possibile appurare che la bimba aveva subito lesioni che potevano ricondursi al concetto di "malattia" così come definito dalla Suprema Corte in talune decisioni richiamate, ma che esse non erano particolarmente gravi, "non essendovi riscontro" di "un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea" (fermo restando che la donna che aveva materialmente compiuto tale intervento lo aveva fatto per fini di lucro, venendo essa pagata per la sua 'prestazione').

Per quanto riguarda il secondo caso, quello del tentativo, risalente al 31 marzo 2006, non vi era dubbio in merito al fatto che la donna si stesse accingendo ad intervenire sulla minore (ne erano palese dimostrazione le conversazioni intercettate, la circostanza che la donna portava con sé una borsa contenente gli strumenti che sarebbero serviti all'operazione e l'ammissione dello stesso imputato, padre della bimba); peraltro, questa signora aveva già operato altri interventi simili all'interno della tribù degli Edo Bini, alla quale la stessa bimba apparteneva.

In entrambi i casi, come si legge in sentenza, è stata riconosciuta "l'attenuante speciale della lesione di lieve entità di cui all'art. 583 *bis*, co. 2, secondo periodo, c.p.", attenuante riconosciuta non solo al reato consumato, ma anche a quello tentato, alla luce della convinzione che l'operazione si sarebbe svolta con le stesse modalità ed avrebbe portato alle medesime conseguenze. Il giudice ha inoltre rilevato che "si tratta di un reato 'culturalmente orientato' con il quale il legislatore nazionale [...] tenta di scoraggiare [...] delle pratiche radicate nella cultura di alcuni gruppi etnici di diversi Paesi africani e dell'Asia per motivi tradizionali e socio culturali vari (non di tipo terapeutico), ma comunque connessi anche alla finalità di attuare un controllo sulla sessualità e sul corpo della donna, pratiche non accettabili perché costituiscono grave aggressione a diritti primari riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle fonti sovranazionali, quali sono l'integrità fisica e la salute psico sessuale della donna o bambina, nonché la dignità personale della stessa (cfr. in tal senso anche la Risoluzione 2001/2035 del Parlamento europeo)".

In quest'ultima circostanza, infatti, nonostante fossero stati sentiti "alcuni testi qualificati" (in particolare due professori italiani) che rilevavano che tali pratiche non avessero come scopo quello di "compromettere le funzioni genitali femminili" e quindi il fine non fosse quello di "controllo sessuale" o di "limitazione sessuale" e che si potesse così ritenere che tali pratiche avessero, tra gli altri, l'obiettivo di "iniziazione e di riconoscimento dell'identità del soggetto nel gruppo di appartenenza", non si poteva negare che gli interventi in discorso come ammesso dagli stessi imputati

4/2005, 77 La vicenda in discorso, non solo è stata sentenziata dal Tribunale di Verona, ma è stata anche da M. BOUCHARD, *Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multi-culturale: maltrattamenti ed infanzia abusata in "dimensione domestica"*, n. *Dir. imm. cit.*, /2000, 22 s. Sulla decisione del Tribunale di Verona, v. anche A. GUAZZARO, *Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei conflitti culturali*, n. *Studium iuris*, 2002, 375 s.

⁵⁷ C. COLOMBO, *L'art. 583 bis c.p.*, c. 66

⁵⁸ Sentenza, v. quanto è menzionato, a cura di L. MAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, n. *Dir. imm. cit.*, 3/2000, 04 ss.; C. PECORELLA, *Mutazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna nota a Trib. Verona 14 aprile 2010*, n. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2000, 86 ss.

avessero anche la funzione di controllo della sessualità, come nella sentenza in più punti il giudice si era preoccupato di dimostrare (anche riportando talune deposizioni dei soggetti coinvolti).

In ogni caso, il Tribunale di Verona ha rilevato che la mancanza di “un’effettiva limitazione della sessualità della donna non fa venire meno la tipicità e l’offensività del reato perché, [...] nell’ipotesi di cui al co. 2 dell’art. 583 bis c.p., è sufficiente il dolo specifico e non l’effettiva limitazione sessuale”; inoltre il fatto di avere agito in aderenza a regole e principi che hanno una base di natura antropologica non può giustificare la non osservanza di una norma penale (l’art. 583 bis, appunto), la cui ragione di emanazione (scoraggiare tali pratiche contrastanti con i principi del nostro ordinamento e con quello sovranazionale) verrebbe sacrificata⁵⁹. A ciò si aggiunga che l’ignoranza della norma penale violata non è stata considerata giustificabile e che la donna nigeriana che aveva eseguito l’operazione e che avrebbe dovuto effettuarne un’altra, pur essendo stata ostetrica nel suo Paese (come dimostravano alcuni documenti di cui lei era in possesso), non era abilitata alla professione medica in Italia; a quest’ultimo proposito, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il giudice faceva notare che fosse sufficiente il dolo generico, ossia “la consapevolezza dell’agente di porre in essere abusivamente un atto rientrante in una professione protetta (come quella medica)”.

In definitiva, il giudice nel comminare la pena (di non particolare entità) nei confronti di tutti gli imputati ha tenuto conto di una serie di circostanze attenuanti; sembra particolarmente significativo che tra queste vi sia stata quella relativa alle ragioni poste alla base della condotta, ovvero l’aver agito in osservanza della cultura di provenienza e della tradizione⁶⁰.

Particolarmente degno di nota è poi quanto accaduto più di recente in relazione al medesimo caso. La sentenza del Tribunale di Verona è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che si è pronunciata con sent. del 23 novembre 2012⁶¹; inaspettatamente, questo giudice ha assolto i genitori delle minori (come si diceva, nei confronti di una delle due il reato era stato consumato, nei confronti dell’altra tentato), facendo leva sulla mancanza dell’intento di volerle controllare la sessualità e menomare le funzioni sessuali. La Corte d’Appello ha dunque escluso la presenza del “dolo specifico richiesto” dal II comma dell’art. 583 bis c.p. “per la configurabilità della condotta incriminata”⁶². Per le ragioni in estrema sintesi riportate, gli imputati sono stati assolti con la motivazione che il fatto non costituisce reato. Alle medesime conclusioni la Corte d’Appello è pervenuta per quanto riguarda l’eventuale configurabilità del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.); ad avviso di questo giudice, infatti, la condotta è risultata scriminata ex art. 50 c.p., non

⁵⁹ Il giudice, non è, non è che in caso di una certa popolazione o etnica (scarsa) è “l’azione di un’organizzazione e di un’azione” e non può essere un’organizzazione; si veda anche D. BRUNELLI-SARARELLI, *Tutela della religione e tutela del corpo*, c. 237 s.

⁶⁰ In merito alla (non) evanescenza delle norme, si vedano (anche se con qualche dubbio) Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2009 (dep. 7 dicembre 2009), n. 48272; Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2009 (dep. 29 maggio 2009), n. 22700; Cass. pen., sez. I, 2 novembre 2009 (dep. 8 febbraio 2010), n. 6587; Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2010 (dep. 7 maggio 2010), n. 7696; Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2010 (dep. 2 maggio 2010), n. 8072; Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2010 (dep. 6 dicembre 2010), n. 45358 (in questo caso, la Cassazione ha dichiarato l’annullamento del provvedimento di condanna, con il mandato di cattura emesso dalla Corte d’Appello di Firenze che, nella decisione, non aveva mancato di considerare il fatto che il condannato era di estrazione cinese, ma non aveva considerato il fatto che il condannato era di estrazione cinese e che il reato era stato commesso in un paese di estrazione cinese, e che il condannato era di estrazione cinese e che il reato era stato commesso in un paese di estrazione cinese); Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2010 (dep. 27 dicembre 2010), n. 45467; Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2012 (dep. 2 settembre 2012), n. 36564.

Occorre invece ricordare che non sono mancati casi in cui la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi a favore del giudice di merito. Ad esempio, Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2010 (dep. 2 febbraio 2011), n. 6796, anno a da P.F. POLI, *Aggravante dei futuri motivi: un ulteriore tassello nella determinazione dei rapporti tra diritto penale e multiculturalismo*, n. www.penaeconemponeo.it, 26 aprile 2012 (in questa occasione, come osserva anche l’Autore, la Cassazione ha concesso il rinvio a giudizio, senza però considerare l’aggravante del motivo). Cfr. anche P. BASILE, *Società multiculturali*, c. 333 ss.

⁶¹ Sc. v. F. BASILE, *Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*, c.

⁶² L’aggravante, sembrando non consistere come si diceva e a prescindere dal suo specifico, chesopè appaia e a non ma pena scandinava, ascando quest’ultima non senza “provvidenza e caccà” (come diceva C. SELLA, *Le mutilazioni genitali femminili*, c. 296; ad avviso del Tribunale di Pisa, *probatio diabolica*).



essendo stati ravvisati nel caso di specie i limiti imposti dall'art. 5 c.c.: non solo è stato fatto notare che le lesioni non hanno menomato in modo permanente l'integrità fisica del soggetto e che si sono risolte nell'arco di pochi giorni, ma la condotta non è apparsa altresì contraria né alla legge né all'ordine pubblico e al buon costume.

Alla luce di quanto detto, pertanto, la pronuncia in discorso invita a riflettere non solo sull'efficacia dell'art. 583 *bis* c.p., che non è escluso possa rimanere “lettera morta”, ma anche sui limiti del diritto e dovere di educazione dei genitori nei confronti dei figli; in particolare, ci si deve chiedere se, fatti salvi i limiti imposti dall'art. 5 c.c., il genitore possa acconsentire a pratiche che comportino un danno fisico psichico del figlio. Si consideri inoltre che non è detto che alla “temporaneità” della lesione fisica corrisponda la “provvisorietà” del pregiudizio psichico, ma sul punto non è possibile adesso intrattenersi⁶³.

Prima di procedere oltre, sembra infine opportuno segnalare che, con legge n. 77 del 27 giugno del 2013, anche l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, “sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”⁶⁴. Obiettivo che il Consiglio d'Europa intende raggiungere con tale documento è “creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica”, tra l'altro avvertendo “con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto ‘onore’ e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi”⁶⁵. In particolare, per ciò che ai fini del presente studio maggiormente interessa, l'art. 38 è specificamente dedicato alle mutilazioni genitali, disponendo che gli Stati adottino “misure legislative o di altro tipo per perseguire penalmente” una serie di “atti intenzionali” ivi elencati.

Quale sia poi l'efficacia interna di questa fonte di diritto internazionale pattizio è tutt'altra storia che rimanda a ben altre riflessioni e studi che non possono qui essere fatti; sia consentito solo rilevare che, a norma dell'art. 77, “le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica”. Non si può che concordare con questa impostazione “sostanzialistica” di tutela dei diritti delle donne, impostazione che fa leva sul criterio della “migliore tutela” (o, se si preferisce, della “tutela più intensa”), dovendo le parti ricorrere a “negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta” per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito ad applicazione ed interpretazione della Convenzione stessa (art. 74).

3.2. LA CIRCONCISIONE MASCHILE

⁶³ S. Segnani, *note del professor* con commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2013, *Giurisprudenza Costituzionale*, 2014, 1071.
 ⁶⁴ La Convenzione di Istanbul, *La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata dal Consiglio d'Europa il 4 giugno 2011, <https://www.coe.int/t/e/treaties/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence.pdf>.
 ⁶⁵ Consiglio d'Europa, *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, art. 38, <https://www.coe.int/t/e/treaties/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence.pdf>.

⁶⁴ T. Agnoli, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2013, 1071.
 ⁶⁵ Consiglio d'Europa, *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, art. 38, <https://www.coe.int/t/e/treaties/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence.pdf>.

⁶⁴ T. Agnoli, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2013, 1071.
 ⁶⁵ Consiglio d'Europa, *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, art. 38, <https://www.coe.int/t/e/treaties/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence/Convention%20on%20prevention%20and%20action%20against%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence.pdf>.

⁶⁵ Per il concetto di “violenza nei confronti delle donne” e di “violenza domestica” si veda il documento n. 128 del 2013 della Corte Costituzionale.



A valutazioni diverse, rispetto a quelle che si sono fin qui fatte e a quelle che possono farsi discorrendo delle mutilazioni genitali femminili, si perviene quando si discorre di un'altra pratica alquanto diffusa, quella della circoncisione maschile. Quest'ultima fattispecie è di certo differente da quella in precedenza esaminata, sia per quanto riguarda le conseguenze alle quali può condurre sul soggetto su cui è praticata, sia per quanto riguarda quindi la compatibilità con i valori ai quali si informa la nostra Costituzione e sia per il più 'morbido' trattamento giuridico che tale tipo di intervento riceve dal nostro ordinamento⁶⁶.

Infatti, non è di poco rilievo il fatto che manchi, nel nostro sistema, un divieto in tal senso (a differenza delle mutilazioni genitali femminili, non è prevista una figura di reato autonomo per la circoncisione) e che, anzi, pur essendo stata presa in considerazione inizialmente nel progetto che ha portato all'approvazione della legge n. 7 del 2006, sopra cit., di tale fattispecie sono poi scomparse le tracce nell'intervento del legislatore⁶⁷.

Al riguardo, prima di passare all'esame delle pronunzie della giurisprudenza di merito, sembra utile prendere le mosse da un parere del 25 settembre del 1998 del Comitato nazionale di bioetica, se non altro perché ampiamente ripreso dalle stesse decisioni di cui a breve si darà conto. In tale circostanza, il Comitato ha avuto modo di esprimersi favorevolmente al riguardo (e sfavorevolmente a proposito delle mutilazioni genitali femminili⁶⁸); questo in parte spiega il diverso trattamento che il legislatore ha riservato nei riguardi delle due pratiche. Infatti, pur trattandosi entrambi di interventi sui genitali (maschili, per quanto riguarda la pratica permessa; femminili, per quella vietata), peraltro in grado di causare un'alterazione fisica irreversibile, si è ritenuto che il disvalore rintracciabile nella fattispecie vietata non fosse altresì riscontrabile in quella autorizzata. Ma procediamo con ordine.

Discorrendo della circoncisione maschile, il Comitato, dopo averne elencato la tipologia, si è soffermato sulla circoncisione "rituale", quella maggiormente carica di problematicità. A tal proposito, nel parere si mette in risalto il fattore religioso strettamente connesso a suddetta pratica, tanto da rilevare che "la prassi della circoncisione può essere oggettivamente ricondotta alle forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost., nel rispetto del limite del 'buon costume'", escludendo che tale intervento possa porsi con quest'ultimo in contrasto.

Con particolare riferimento al tema di questa indagine, il Comitato ha specificato che la circoncisione "sembra rientrare in quei margini di 'disponibilità' riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito educativo"; rientra infatti nel dovere diritto di educare anche la possibilità, per i genitori, "di seguire e conseguentemente di tramandare una linea educativa di natura religiosa, avviando i propri figli verso una determinata credenza religiosa e alle connesse pratiche"⁶⁹. È proprio il combinato disposto degli artt. 19 e 30, I comma, Cost., e 51 c.p. ad escludere che tale pratica possa essere considerata penalmente illecita, salvo che per profili di responsabilità che ne può derivare in caso di "conseguenze non volute". Se poi la circoncisione venga praticata su un adulto consenziente, non è chi non veda come, a maggior ragione, non sia possibile rintracciare profili di illiceità (v. artt. 50 c.p. e 5 c.c.)⁷⁰.

Concludendo sul punto, per quanto il Comitato ammetta che la circoncisione "lasci tracce indelebili e irreversibili", tuttavia "non produce [...], ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni nella funzionalità

⁶⁶ C. M. C. VENU, *Mutilazioni sessuali*, c. 703 ss.

⁶⁷ S. A. P. E. S. E. N. E. C. H. E. V. E. S. A. A., add. a, n. d. b. e. z. o. n. e. d. e. a. G. n. a. e. g. o. n. a. e. o. s. c. a. n. a., d. e. 2. n. o. v. e. m. b. e. 2. 0. 0. 9., n. 49- 2479, con c. s. v. o. e. v. a. "n. s. e. e. a. e. a. v. à. d. e. e. A. z. e. n. d. e. S. a. n. a. e. 'n. e. v. e. n. o. d. c. c. o. n. c. i. s. i. o. n. e. a. e. a. n. e. d. a. s. s. c. a. e. 'e. s. p. e. a. m. e. n. o. d. e. a. p. o. c. e. d. a. n. c. o. n. d. z. o. n. d. s. c. e. z. z. a. g. e. n. c. o. s. a. n. a. a. p. e. p. a. z. e. n. e."; n. p. e. c. e. d. e. n. z. a., c. o. n. a. d. e. b. e. z. o. n. e. d. e. a. G. n. a. e. g. o. n. a. e. p. e. m. o. n. e. s. e., d. e. 29. m. a. z. o. 2006, n. 39-248, e. a. s. a. a. a. p. p. o. v. a. a. "s. p. e. m. e. n. a. z. o. n. e. e. a. v. a. a. c. c. o. n. c. i. s. i. o. n. e. a. e. n. d. a. y. s. u. r. g. e. r. y. p. e. s. s. o. 'A. S. O. O. I. R. M. /S. A. n. n. a. d. T. o. n. o'".

⁶⁸ I. C. o. m. a. o. d. b. o. e. c. a., e. s. p. m. e. n. d. o. s. a. p. o. p. o. s. o. d. e. a. c. c. o. n. c. i. s. i. o. n. e. e. m. m. n. e. (q. u. e. a. c. o. è. c. h. e. n. q. u. e. s. a. s. e. d. e. a. b. b. a. m. o. g. e. n. e. c. a. m. e. n. e. d. e. n. o. "m. a. z. o. n. e. g. e. n. a. e. e. m. m. n. e."), h. a. a. e. m. a. o. c. h. e. "n. e. s. s. n. s. p. e. o. s. a. d. o. v. o. a. p. a. c. h. e., a. n. c. o. c. h.é. a. n. c. e. s. a., v. o. e. n. o. n. s. o. o. a. m. a. e. e. v. e. s. b. m. e. n. e. e. p. e. s. o. n. e., m. a. s. o. p. a. o. a. d. a. e. a. n. e. v. o. e. n. e. m. e. n. e. 'd. e. n. à. p. s. c. o. s. c. a., q. u. a. n. d. o. c.ò. n. o. n. o. v. n. a. n. e. q. u. o. v. a. b. e. g. s. c. a. z. o. n. e. n. e. o. s. e. o. n. e. e. s. s. e. d. e. a. s. a. e. d. e. a. p. e. s. o. n. a. n. q. u. e. s. o. n. e."; p. e. a. e. a. g. o. n. e., C. o. m. a. o. "n. o. n. p. ò. q. u. e. n. d. c. h. e. e. n. e. e. e. c. a. m. e. n. e. n. a. m. m. s. s. b. s. o. o. g. n. p. o. o. e. d. a. s. p. c. a. e. c. h. e. v. e. n. g. a. n. o. e. s. p. c. a. m. e. n. e. c. o. m. b. a. e. e. p. o. s. c. e., a. n. c. h. e. c. o. n. 'n. o. d. z. o. n. e. d. n. o. v. e., s. p. e. c. c. h. e. n. o. m. e. d. c. a. e. e. p. e. n. a. e." (c. o. m. e., d. a. o., è. p. o. a. v. v. e. n. o.).

⁶⁹ F. n. q. p. a. e. e. d. e. 25. s. e. m. b. e. 1998.

⁷⁰ C. D. BRUNELL-SARARELL, *Tutela della religione e tutela del corpo*, c. 238.



sessuale e riproduttiva maschile” e quindi non rientri “fra gli atti di disposizione del corpo umano dannosi per la persona e, dunque, giuridicamente illeciti”.

Volendo adesso dare conto della giurisprudenza ordinaria in materia, una prima pronuncia da ricordare è quella del Tribunale di Milano, IV sez. pen., del 25/26 novembre del 1999, sopra cit.; in questa occasione, l'imputato è stato condannato per reato continuato, avendo compiuto sia l'infibulazione alla figlia che la circoncisione al figlio (in entrambi i casi, gli si contestava il reato di lesioni personali, da valutare alla luce delle aggravanti).

Altra e più recente pronuncia è quella del Tribunale di Padova, del 9 novembre 2007⁷¹; in questa circostanza un bimbo nigeriano era stato sottoposto, privatamente, alla circoncisione rituale, andando incontro poi ad una grave emorragia, tale da metterne in pericolo la vita. In tale circostanza, era “contestata non la liceità di un intervento di circoncisione maschile in quanto tale, ma che l'intervento [potesse] essere compiuto da personale non medico”⁷².

In questo caso, infatti, la madre è stata condannata solo a titolo colposo (*culpa in eligendo*), per la lesione (certamente non voluta) che di fatto poi il minore ha subito⁷³.

La decisione in parola, dopo essere stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, con sent. del 12 ottobre 2009, è stata poi annullata (perché “il fatto non costituisce reato”) dalla Corte di Cassazione, VI sez. pen., 22 giugno 2011 (dep. 24 novembre 2011), n. 43646⁷⁴. L'imputata era stata ritenuta “colpevole di concorso nel delitto di cui all'art. 348 cod. pen.” (reato di abusivo esercizio di una professione); l'imputata a causa della propria cultura, non poteva immaginare che la circoncisione costituisse “sostanzialmente un atto di natura medica [...] che [...] deve essere eseguito, di norma, da un medico”. La Suprema Corte, infatti, ha giudicato scusabile, perché inevitabile, l'ignoranza della norma penale ex art. 348, osservando inoltre che “il reato di cui all'art. 348 cod. pen. è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di concorrere nel compimento di un atto di abusivo esercizio della professione medica”. A tal proposito, si è fatto notare che “il processo di formazione di volontà dell'imputata” che è ciò che importa per verificare se si possa applicare la clausola dell'*ignorantia legis* non era stato particolarmente preso in considerazione nella sentenza cassata. La Suprema Corte, dopo essersi soffermata su quest'ultimo aspetto, ha poi rilevato, ad ulteriore conferma della inconsapevolezza della donna (che peraltro era di religione cattolica ma che aveva sottoposto il figlio a quella pratica soltanto in aderenza alla cultura di provenienza), che ella non ha esitato ad effettuare il ricovero in ospedale “e a riferire ai sanitari, senza alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto era accaduto”⁷⁵.

Nel 2009, invece, il Tribunale di Bari, con sent. del 21 maggio, n. 576, ha deciso un triste caso riguardante un bimbo morto per dissanguamento in seguito ad una circoncisione male effettuata (peraltro all'interno di un'abitazione)⁷⁶; la donna, infatti, su invito di un'amica, si era rivolta ad un cittadino nigeriano che a ciò era uso

⁷¹ ... s c , a g a , v V PLAN AMURA, *Brevi note in tema di circoncisione maschile rituale eserci io abusivo della professione e lesioni*, n *Giur. mer.*, 0/2008, 2590 ss, e M C VENU , *Mutila ioni sessuali*, c , 698 ss

⁷² App ondendo conce o d sa e, come n eso ne a nos a Ca a cos z ona e, s è g n ad a e ma e che a c conc s one masch e “s so ve n na menomaz one de 'n eg à s ca che non p ò p esc nde e da 'a en a va az one de e cond z on de sogge o che a s b sce, pe e po enz a conseg ne nega ve che po ebbe o ave s s a s a sa e, e che deve esse e eseg a ne spe o de a b ona p a ca c n ca e ga an endo s ccess vamen e n'adeg a a ass senza”; pe a e ag one, pe an o, “a po enz a e pe co os à de 'a o – e ne comp e e a e va az one d o è necessa amen e b a o de a sc enza med ca – d v ene c e o so vo pe a b e conc ezza a pe ce o pena e ne a ma e a che n e essa” (e men o e a a 'a 348 c p, n ema d “ab s vo ese c z o d na p o esse one”)

⁷³ S egge n a che a a mad e “p ò mp ove a s [...] d esse s nca amen e a da a, p obab men e pe gno anza o mo v econom c , ad na pe sona p va de a necessa a compe enza p o essa e La es one che ne è de va a e è addeb ab e a o o d co pa (a c d “c pa n e gendo”), avendo sce o con mp denza 'ope a ce ch ama a ce ch ama a comp e e a c conc s one, senza vo ge s ad na s a san a a p bb ca o p va, o com nq e ad n se cen e a p o esse one med ca”

⁷⁴ Anno a a sen enza V PUSA ER , *La circoncisione maschile c.d. rituale non integra – se eseguita per motivi culturali che determinano l'ignoranza inevitabile della legge penale – il reato di eserci io abusivo della professione medica*, n www.penaeconpoeano.com, 22 ma zo 20 2 e ID , *Escluso il reato di eserci io abusivo della professione medica se la circoncisione maschile cd. rituale è stata eseguita per motivi culturali*, n *Dir. imm. citt.*, /20 2, 94 ss

⁷⁵ È da ch ede s come ma a a s essa conc s one n me o a a sc san e de 'ignorantia legis non s a pe ven a a g sp denza s e m az on gen a emm n Una sposa p a s b e semb a q e a che s s a vo o ev a e d nco agg a e nvo on a amen e compo amen m a o che av ebbe o po o po a e ad na maggo e d s one de enomeno; c , s p no, G FORNASAR , *Mutila ioni genitali femminili e multiculturalismo*, c , 98, e V PUSA ER , *Escluso il reato di eserci io abusivo della professione medica*, c , 03

⁷⁶ S q es a sen enza, v L M AZZ , *Il diverso trattamento giuridico delle modifica ioni genitali maschili e femminili*, c , 08 s



dedicarsi all'interno della comunità di connazionali molto consistente a Bari. Ad avviso di questo giudice, "l'aver [...] approvato una normativa che cita espressamente solo la mutilazione degli organi genitali femminili, con esclusione di qualsivoglia riferimento alla circoncisione maschile non può essere considerato fattore neutro ascrivibile a mera svista o disinteresse del legislatore, ma ad una precisa scelta di campo del legislatore medesimo, specie considerando il dibattito culturale che ha preceduto l'introduzione di tale normativa"; il giudice, poi, anche riportando il caso del Tribunale di Padova di cui si è detto, ha rilevato che tale tipo di intervento normalmente "non dovrebbe comportare menomazioni o alterazioni della funzionalità sessuale e riproduttiva maschile".

Ciò che invece ad avviso di questo Tribunale non era tollerabile era il "*modus procedendi*"⁷⁷; ecco perché il Tribunale ha semplicemente riqualificato la condotta dell'imputata (ossia la madre del bimbo), considerandola colpevole per reato colposo, ed ha riconosciuto le attenuanti generiche, anche per le "motivazioni poste alla base del gesto" (il riferimento è chiaramente al fattore culturale).

Prima di procedere oltre, sembra opportuno soffermarsi brevemente sul diverso trattamento che l'ordinamento riserva alla circoncisione maschile rispetto a quella femminile⁷⁸. Mentre nel caso che è stato da ultimo riportato, ove si è avuta la dipartita del minore, l'imputata non è stata condannata per aver sottoposto il figlio all'intervento, ma solo per non aver assicurato condizioni igieniche e mediche opportune, nel caso deciso dal Tribunale di Verona (poi sottoposto alla Corte d'Appello di Venezia), agli imputati come peraltro era doveroso fare è stato riconosciuto di avere commesso il reato di cui all'art. 583 *bis* c.p., seppure con l'applicazione di diverse attenuanti. Di certo la diversa reazione da parte dell'ordinamento è dovuta al fatto che una fattispecie è stata tipizzata come reato, a differenza dell'altra; in merito alla decisione del Tribunale di Verona, sembra piuttosto necessario chiedersi se sia opportuno riconoscere l'attenuante dell'elemento culturale e della tradizione. Alla luce, invece, della vicenda di Bari e della relativa decisione, sembra inevitabile chiedersi se non si debbano porre dei limiti anche alla circoncisione rituale maschile (è ovvio che nessun problema può porsi nei confronti degli interventi fatti a scopo terapeutico)⁷⁹. Ma sul punto non è possibile intrattenersi oltre.

Altro caso degno di nota è quello di recente deciso dal Tribunale di Como, con sent. del 13 dicembre 2012, depositata il 14 gennaio 2013. Il primo dato da rilevare è che la vicenda in questione è tipica dei conflitti che possono talvolta insorgere all'interno della stessa famiglia, nell'ipotesi in cui un genitore, essendo di tradizioni culturali diverse, intenda impartire un'educazione ai figli in linea con il proprio sostrato valoriale di provenienza, in contraddizione con quella dell'altro genitore (non rileva al riguardo la circostanza se essi siano uniti da vincolo coniugale).

La vicenda è originata all'interno di un ambito familiare complesso e conflittuale; le differenze culturali dei genitori del bimbo, come attesta la decisione, sono emerse ben presto, tanto da indurre il Tribunale per i minorenni a stabilire che gli incontri con il padre sarebbero potuti avvenire "in luogo neutro per una sola volta alla settimana" (si richiedeva anche l'intervento dei Servizi Sociali al fine di svolgere un compito di mediazione tra i genitori); a fronte delle diverse richieste del padre, il Tribunale per i minorenni, nuovamente interpellato, stabiliva che dal 2006 il minore "avrebbe potuto trascorrere col padre fine settimana alterni ed un pomeriggio infrasettimanale". La madre costituitasi

⁷⁷ In a , " o è [...] g s ca o e g s cab e ovando a s a ag on d'esse e ne a s essa Ca a cos z ona e, ma 'esp e amen o d a e o non p ò p esc nde e da e p ù com n ego e pos e a e a de d o a a s e "

⁷⁸ Inv a a e e e s q es o p o L M AZZ , *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili*, c , 09 ss

⁷⁹ L M AZZ , *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili*, c , 2, osse va che, a a ce d q an o s a da e d e dec s on p ese n esame, " a o d ea zza e a condo a obbedendo ad na p op a ad z one c a e o e gosa n a c n cas ende ec o n a o ec o, n a cos sce a ag one de 'nc m naz one"; ad avv so de 'A, q es d e cas "semb ano me e e nd sc sse a s essa noz one d ea o c a e" e s eva che " a o che na c ag d ch compo amen ndo da na c a d ve sa, a b endo o o va o e o d sva o e secondo a p op a sca a [...] ch ama co on a smo" Secondo q es a p ospe va, " ea o non s o g na q nd da a c a de a m no anza, ma da q e a d maggo anza, da a conv nz one de a p op a s pe o à spe o a e mo vaz on c a d m no anza non n ea o c a e, ma n ea o co on a e" (3)



parte civile faceva presente che l'uomo, con "costante atteggiamento aggressivo e prevaricatore" ribadiva di voler sottoporre il figlio a circoncisione e si rifiutava di farlo battezzare⁸⁰.

Nel 2007, il Tribunale confermava l'affidamento in via esclusiva alla donna, pur permettendo all'uomo di trascorrere insieme al figlio il pomeriggio delle principali festività musulmane; la donna segnalava, inoltre, che l'uomo aveva compiuto una opera di "indottrinamento" così pressante nei confronti del figlio da convincere quest'ultimo della bontà della circoncisione, come mostra il fatto che il bimbo aveva tentato di provvedervi da solo con un coltello da cucina, prima di essere bloccato.

Nell'estate del 2009, veniva concesso all'imputato di trascorrere una settimana con il figlio, come previsto dal Tribunale per i minorenni ed autorizzato dal giudice tutelare; pur avendo la donna ribadito il suo dissenso alla circoncisione, l'uomo le diceva che era stato già stabilito il giorno dell'intervento. La madre, parlando telefonicamente prima con l'uomo e poi con il figlio in quel giorno indicato, scopriva che invero l'intervento era stato già effettuato, tanto che il bimbo aveva ancora fastidi. A causa di qualche complicazione si rese poi necessario un ulteriore intervento di revisione (questa volta con il consenso della madre).

Così descritta la vicenda, occorre adesso rilevare che ad avviso del Tribunale di Como la circoncisione necessita del consenso del soggetto su cui è effettuata o del soggetto che ha "la disponibilità del bene giuridico leso" (come detto, la potestà era affidata in via esclusiva alla madre dissenziente). L'uomo, "venendo meno al contrario orientamento più volte ribaditogli [dalla madre] in ordine all'educazione religiosa della prole, approfittando della prima occasione di incontro prolungato concessogli dal Tribunale, al solo fine di soddisfare il proprio recondito desiderio di imprimere sul corpo del figlio il marchio di appartenenza alla propria comunità di riferimento, si rendeva responsabile del reato in contestazione"; la lesione prodotta era inoltre riconducibile al concetto di malattia, come definito dalla Corte di Cassazione. Sono poi state illustrate in sentenza le responsabilità del medico di base e specialista in pediatria che, adducendo la necessità di intervenire per la presenza di una malattia, rivelatasi alla prova dei fatti inesistente, ha effettuato la circoncisione. Il Tribunale non ha messo in discussione la liceità di quest'ultima che, a differenza delle mutilazioni, non costituisce reato, ma ha riconosciuto il reato di lesioni personali, considerando l'intervento circoncisorio solo una delle modalità attraverso le quali può essere posto in essere il reato in parola (si vedano gli artt. 582 ss. c.p.), avendo peraltro provocato come detto una malattia al bambino⁸¹.

Alla luce di quanto detto, nel trattamento sanzionatorio sono state considerate, nei confronti del padre, le attenuanti generiche connesse al "fine di matrice religiosa conforme ai costumi vigenti nel proprio paese d'origine" con cui egli agito, fine condiviso dal medico che ha effettuato materialmente l'intervento (tale attenuante, per il padre del minore, è stata ritenuta equivalente e non prevalente rispetto all'aggravante di aver agito nei confronti di un proprio discendente). Senza soffermarsi sui profili relativi alla condanna del medico, è sufficiente osservare che ad entrambi gli imputati è stata impartita la condanna della reclusione e del risarcimento dei danni.

Prima di concludere, sembra opportuno dare conto della diversa considerazione che, da ultimo, è stata data alla circoncisione in Germania⁸²; la Corte distrettuale di Colonia, infatti, ha di recente riconosciuto che la circoncisione contrasta con il diritto all'integrità fisica del minore, conclusione cui è giunta bilanciando quest'ultimo diritto con la libertà religiosa dei genitori ed il diritto di educazione alla stregua dei propri convincimenti ad essi spettante⁸³. Il limite imposto ai diritti ora citt. dei genitori è costituito dall'evidenza che la circoncisione comporta un'alterazione irreversibile del corpo del minore, in contrasto con l'interesse di quest'ultimo "a decidere successivamente in merito alle

⁸⁰ La donna poteva anche non opporsi, che compieva l'adozione l'uomo aveva convinta ad andare con il bambino in Tunisia, ma al momento della partenza aveva scoperto che era stato acquistato solo da un bambino; così la donna, aveva speso denari.

⁸¹ Se invece potesse essere conseguito il proposito di mangonarsi il minore, non avendo consentito l'accusa accolta, è da ritenere che il minore non è stato sottoposto a circoncisione.

⁸² Si veda, in proposito, S. MANCINI, *GERMANIA: Una Corte tedesca vieta la circoncisione per motivi religiosi*, in www.omicronline.it, 7 giugno 2012; I. RUGGIERO, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano 2012, 80 ss. (v. anche 34), ma *passim*.

⁸³ S. MANCINI, *GERMANIA*, c.



proprie convinzioni religiose”⁸⁴. Le rimostranze, da parte di ebrei e musulmani (per voce dei rispettivi Consigli Centrali), nei confronti di questa decisione non si sono fatte attendere.

4. TENTATIVI DI BILANCIAMENTO “INTERCULTURALE” E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

È adesso giunto il momento di tirare le somme della riflessione svolta e verificare come il modello costituzionale del dovere diritto dei genitori di educare la prole, complessivamente inteso, venga ridisegnato quando ci si confronta con vicende cariche di problematicità come quelle cui in queste sede si è accennato. In altre parole, quelli delle mutilazioni genitali femminili e della circoncisione maschile sono solo alcuni dei complessi casi ai quali il nostro ordinamento è oggi chiamato a fornire risposte tali da assicurare la pacifica convivenza sul medesimo territorio di culture e di tradizioni diverse, in definitiva di popolazioni che nei costumi (abbiano essi una scaturigine religiosa o meno) sono assai distanti rispetto alle concezioni e alla scala di valori propri di coloro che fanno parte del gruppo con cultura dominante.

Come possono intendersi e come devono declinarsi i doveri diritti di mantenere, istruire ed educare i figli di cui sono titolari tali soggetti, tenendo conto che ci si muove all’interno di una società che – come detto in precedenza – deve tendere a realizzare un vero interculturalismo, nel rispetto della laicità dello Stato? Il dialogo ed il rapporto tra culture e religioni, nonché il loro rispetto, possono in definitiva dirsi sintesi comune dei connotati di interculturalismo, da un lato, e di laicità dall’altro che caratterizzano (o dovrebbero caratterizzare) un ordinamento liberal democratico; se a ciò aggiungiamo il diritto all’autodeterminazione che la Costituzione riconosce alla persona umana (e quindi anche ai genitori nell’impartire indirizzi educativi), com’è possibile valutare i comportamenti di quei genitori che sottopongono i figli alle pratiche di cui si è detto? Non è necessario ricordare che anche l’autodeterminazione della persona umana, in generale, incontra dei limiti⁸⁵. Si cercherà di rispondere a queste domande anche tenendo conto dell’atteggiamento tenuto dalla giurisprudenza esaminata.

Per prima cosa, occorre non accomunare e valutare allo stesso modo tutti i rituali che non sono tipicamente propri della nostra cultura, riconducendo ad essi il medesimo disvalore (o valore); è necessario, a questo proposito, verificare la gravità e la reversibilità (o meno) delle conseguenze che ne derivano. Svolta questa prima, non definitiva verifica, il problema si pone per quei costumi che risultino in contrasto con i valori ai quali è informata la nostra Carta costituzionale.

A questo punto è necessario chiedersi se sia configurabile un dovere, da parte dei genitori, di educare la prole in conformità a tali valori; sembra che possa configurarsi per loro (e poi per i loro figli, educati e formati nella nostra società) un dovere doppio di fedeltà: alla propria cultura e alla Repubblica, intendendo quest’ultimo dovere – come pure in dottrina è stato fatto – come fedeltà ai valori di cui è permeata la nostra Costituzione. Tale prima conclusione sembra necessaria se si pensa che specialmente chi vive (e magari anche nasce) in un Paese (nel caso che a noi interessa, l’Italia) diverso da quello della propria famiglia è come se avesse una doppia identità, quella degli ascendenti (ossia quella del Paese al quale appartiene la propria famiglia) e quella del contesto in cui i minori oggi si trovano (e – come detto – magari sono anche nati); anzi, oltre ad essere anche comprensibile, non è da considerare sfavorevolmente, sempre che si accolga l’opzione dell’interculturalismo come volano perché si abbia un reciproco arricchimento tra le diverse popolazioni dalla diversità culturale, l’eventualità che i genitori tengano a trasmettere il proprio patrimonio culturale.

⁸⁴ *Ibidem*

⁸⁵ S. RODOÀ, *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalmente e la sua autodeterminazione*, in AA VV, *Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. Rodoà e M. Tacchini, in *Trattato di biodiritto*, diretta da S. Rodoà e P. Zaccaro, Milano 2010, 255 ss. L’Autosvevia che “a dognà e a beà sono sè amen e connesse a l’ode e m naz one, a ne d so a e a pe sona a cond z onamen de van , n p mo ogo, da a og ca d me ca o”



Sembra palese che come tutte le libertà concesse dalla Carta anche quella di istruire e di educare debba svolgersi entro certi limiti⁸⁶, senza per questo intaccare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla primigenia formazione sociale che è la famiglia; ed anzi “gli stessi principi di libertà e laicità che garantiscono tale autonomia della famiglia segnano i confini dell'azione educativa dei genitori che deve essere volta a favorire il libero sviluppo della personalità minorile e il suo armonico inserimento in una comunità informata ai valori della Costituzione”⁸⁷. Ancora una volta, si ha modo di constatare come sia il preminente interesse del figlio, apprezzato e valutato nel contesto in cui oggi quel soggetto vive, ad avere la meglio⁸⁸; accogliendo questa lettura, pertanto, non sembrano tanto i valori della Costituzione ad essere “il punto di riferimento di tale azione educativa, ma è proprio l'armonico sviluppo della personalità del minore che richiede una educazione ispirata ai valori della comunità in cui il minore stesso in quanto ‘cittadino in formazione’ è destinato ad inserirsi”. Per quanto quella appena descritta appaia l'impostazione più convincente, sembra necessario fare talune precisazioni; seppure stando sul piano del “dover essere” si possa nutrire l'aspirazione che l'educazione che si impartisce ai figli sia compatibile con i valori dell'etica pubblica repubblicana, nel senso che si è appena detto, non è al tempo stesso materialmente possibile impedire che un genitore, nel chiuso dell'ambiente domestico, ad es., inculchi certe tradizioni e trasmetta taluni ideali contrastanti con quelli della nostra Carta⁸⁹. A ciò si aggiunga che la stessa Costituzione, a differenza di altre Carte europee⁹⁰, “non si difende” ed anzi appartiene al suo stesso essere liberal democratica un'apertura a visioni e valori diversi. Ciò che però si può (e si deve) fare è impedire che certi ideali si inverino in comportamenti contrastanti con i valori dell'etica repubblicana quali

⁸⁶ C. M. C. VENU, *Mutilaioni sessuali*, c. 1, 682 s.

⁸⁷ A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, c. 1, 6 c. A. q. es. o. p. o. s. o. non s. p. ò. a. e. a. meno d. co. da. e. Co. e. cos. n. 32 de. 992, ne no. o. passag. g. o. dove s. a. e. ma. che. “La. po. es. à. de. gen. o. ne. con. on. de. bamb. no. è. n. a. ,. con. os. c. a. da. 'a. 30, p. mo. e. se. con. do. comma, de. a. Cos. z. one. non. come. o. o. be. à. pe. so. na. e, ma. come. d. o. do. ve. e. che. o. va. ne. 'n. e. esse. de. g. o. a. s. a. n. z. one. ed. s. o. m. e. E. a. Cos. z. one. ha. o. ves. c. a. o. e. concez. on. che. as. so. g. ge. a. va. no. g. ad. n. po. e. e. as. so. o. ed. n. con. o. a. o. a. e. ma. n. do. d. o. de. m. no. e. ad. n. p. eno. sv. p. po. de. a. s. a. pe. so. na. à. e. co. eg. an. do. n. z. on. a. men. e. a. a. e. n. e. esse. do. ve. che. ne. s. cono, p. ma. an. co. a. de. d. , a. 'ese. c. z. o. de. a. po. es. à. gen. o. a. e. È. app. n. o. q. es. o. on. da. men. o. cos. z. on. a. e. deg. a. 330 e 333 cod. c. v., che. con. sen. ono. a. g. d. ce. - a. o. q. ando. gen. o. , venendo. meno. a. o. o. ob. b. gh. , p. eg. d. ca. no. ben. on. da. men. a. de. m. no. e, q. a. a. sa. e. e. 's. z. one. - d. ne. ven. e. a. n. ch. é. a. a. ob. b. gh. s. p. ov. ve. da. n. os. z. one. d. ch. non. ad. em. p. e.”

⁸⁸ C. , a. mo. a. , q. an. o. os. se. va. L. MON. CELL, *Le «culturali» esimenti culturali*, c. 1, 569. Com'è. no. o. n. me. ose. sono. e. on. d. d. o. sov. a. - ed. n. e. naz. on. a. e. con. c. sono. s. a. e. de. a. e. no. ma. ve. va. am. en. e. vo. e. a. e. a. e. s. pe. o. e. n. e. esse. de. m. no. e; p. ma. a. e. a. Con. ven. z. one. s. d. de. anc. o. (989), s. c. , a. mo. a. , c. A. V. ALONE, *Mutilazione genitale femminile*, c. 1, 857 ss; C. FOCARELL, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”*, n. Riv. dir. int., 4/2000, 98 ss. L'A. n. v. a. a. e. e. s. o. o. s. vo. o. da. Com. a. o. s. d. de. anc. o, che, p. “non. p. od. ce[ndo]. na. g. sp. den. za. ve. a. e. p. op. a”, ed. n. a. “e. s. e. p. on. ce. non. sono. g. d. cam. en. e. v. n. co. an. ”, è. com. n. q. e. “n. o. g. an. o. i. n. t. e. r. n. a. i. o. n. a. l. e. com. pe. n. e. ad. n. e. p. e. a. e. a. Con. ven. z. one. q. a. e. p. ò. esse. e. en. o. [...] n. nd. ca. o. e. 'd. end. en. za.' n. ve. sa. e.” (§ 6); 'A. e. va, no. e, che. 'n. e. esse. de. m. no. e. s. a. da. p. v. eg. a. e. anche. ne. cas. n. c. , “ne. mon. do. g. ob. a. e. m. c. a. e. a. e.”, con. as. con. a. “c. ul. t. u. ra. l. o. c. a. l. e.” (§ 7).

T. a. g. a. doc. men. , s. pos. sono. co. da. e. a. Con. ven. z. one. s. 'e. à. m. n. ma. (999), a. D. ch. a. az. one. d. G. nev. a. (924), a. D. ch. a. az. one. n. ve. sa. e. de. d. de. 'o. mo. (948), a. D. ch. a. az. one. de. d. de. anc. o. (959), a. Ca. a. d. N. zza. - S. as. b. go. (2000-2007). Ne. a. g. sp. den. za. d. S. as. b. go, p. e. mo. o. a. en. a. a. e. ma, ex. pl. ur. im. i. s., s. seg. na. no. Tyr. er. c. Uk. de. 25. ap. e. 978; Sco. a. ri. e. Gi. un. ta. c. Ita. lia. de. 3. g. o. 2000; Z. e. al. tri. c. Uk. de. 0. mag. g. o. 200; Ne. ul. ing. er. and. Sh. ur. uk. c. S. vi. era. de. 6. g. o. 2000. Pe. q. es. e. men. no. ma. v. e. g. sp. den. za, v. R. R. VELLO, *L'interesse del minore fra il diritto internaionale e multiculturalità*, n. Minorigiustizia, 3/2000, 5 ss, spec. ne. e. no. e. 7, 8 e. 9); 'A. e. va. che. sa. eb. be. p. e. e. b. e. p. a. e. d. “m. i. g. li. o. re. n. e. esse. de. m. no. e”, p. ù. che. “s. u. pe. ri. o. re” o. “p. re. mi. n. e. n. te” (20, c. v. es. a.) e. che. n. ge. n. e. a. e. s. a. a. d. n. conce. o. “sp. so. de. o. e. van. es. cen. e.” (2), pe. a. o. cond. z. on. a. o. (e, pe. an. o, va. ab. e) da. o. go. e. da. a. c. a. d. e. men. o, non. ch. é. da. 'e. men. o. em. po. a. e. (22). C'è. da. ch. ed. e. s. “se. m. g. o. e. n. e. esse. d. n. m. no. e. na. o. e. v. s. s. o. n. I. a. a., g. o. d. gen. o. na. e. v. s. s. n. I. a. a., pos. sa. n. ge. n. e. a. e. esse. d. ve. so. da. q. e. o. d. n. m. no. e. e. s. den. e. n. I. a. a., ma. na. o. n. na. o. S. a. o., g. o. d. c. ad. n. da. S. a., d. c. a. d. ve. sa. da. q. e. a. a. na.” (25). In. e. ma. d. s. pe. o. e. n. e. esse. de. m. no. e, v. d. ec. en. e, anche. R. CON. , *Alla ricerca del ruolo dell'art. 8 della Convenzione europea*, c.

⁸⁹ In. q. es. o. sen. so, non. man. ca. no. anche. c. ad. n. a. an. che. man. es. ano. a. egg. am. en. d. o. mo. ob. a. n. con. as. o. con. do. ve. e. d. so. da. e. à. soc. a. e. n. sc. o. ne. 'a. 2. de. a. Cos. z. one, o. pe. ando. od. ose. d. sc. m. naz. on. ba. sa. e. s. e. cond. z. on. pe. so. na. o. soc. a., così. come. c. ad. n. che. abb. ano. (e. as. me. ano) n. 'de. a. 'I. a. a. 'a. o. che. n. o. ma. a. a. va. o. d. n. à. e. d. nd. v. s. b. à, che. sono. a. a. ba. se. de. 'a. 5. Cos.

⁹⁰ Ad. es., come. co. da. S. RODO. À, *Il nuovo habeas corpus*, s. c. , 87, a. Cos. z. one. ed. es. ca, a. 'a. 2, a. e. ma. che. “ogn. no. ha. d. o. a. be. o. sv. p. po. de. a. pe. so. na. à, p. ch. é. non. v. o. d. deg. a. e. non. as. g. ed. sca. l'ordinamento costituzionale e la legge morale” (c. vo. ag. g. n. o).



costitutivi di “un ‘nucleo duro’ assiologico costituzionale, che deve sempre e comunque valere per tutti”⁹¹; o meglio se, come detto, non si possono sanzionare i primi, si possono (e si devono) certamente punire i secondi. Quando dal piano astratto (che certamente estromette com’è ovvio che sia l’intervento statale) si passa a quello pratico e concreto, e questo si traduce in un mancato rispetto dei valori costituzionali, occorre che l’ordinamento reagisca; il problema è piuttosto comprendere di che tipo di reazione debba trattarsi e come si debba calibrare l’intervento statale, perché si preservi (ed anzi si favorisca) l’interculturalismo (rifuggendo dal rischio di avere un atteggiamento assimilazionista) e perché ciò avvenga senza compromettere la laicità dello Stato, come “sintesi [dei] valori propri del costituzionalismo liberale”⁹² (evitando, in questo caso, di attuare forme di Stato etico⁹³). Non sembra fuori luogo, ad es., chiedersi “fino a che punto la tutela delle minoranze religiose, laddove comporti anche interventi attivi dello Stato, è pienamente coerente con un generico principio di laicità” e quali limiti (perché limiti devono necessariamente esserci) debbano porsi nei confronti dell’accettazione di tradizioni e pratiche molto diverse dalle nostre⁹⁴. A quest’ultimo proposito, deve essere sottolineato che ai limiti in parola devono necessariamente aggiungersi quelli che “ordinariamente” sottendono all’azione educativa secondo il modello costituzionale; si ricordi, infatti, come detto, che l’interesse del minore, lo sviluppo della sua personalità e l’imprescindibile apporto dell’educazione dei minori al fine di formare questi ultimi come cittadini (... del nostro Stato, ovviamente) costituiscono obiettivi verso cui tendere, ma al tempo stesso sono argini invalicabili entro cui indirizzare il dovere diritto ex art. 30 Cost.

Per queste ragioni, un’educazione che poi si traduca in comportamenti non tollerabili dal nostro ordinamento perché ripugnanti rispetto all’etica pubblica repubblicana ed una educazione che travalichi quei limiti di cui si è da ultimo detto può (e deve) provocare un intervento statale. Il nostro ordinamento com’è ovvio non può abdicare ai valori che lo hanno sorretto fino ad oggi e sui quali è stato costruito; non sarebbe, infatti, questo il modo migliore per assicurare una pacifica convivenza. Laicità ed interculturalismo, come detto, presuppongono una valorizzazione delle culture ed un dialogo tra le stesse. Ora, è cosa più che ovvia che la prima può esservi solo se c’è un reciproco riconoscimento dei valori altrui (e questo è possibile solo se e a condizione che i valori di un popolo non appaiano ripugnanti agli occhi di un altro popolo) e che il secondo può esservi solo tra soggetti che si comprendono, come dire, che parlano la stessa “lingua”; quest’ultima condizione, allora, potrà esserci solo se è presente un comune denominatore tra le culture che si confrontano, un perno attorno al quale ruoti il reciproco riconoscimento. Questo fulcro si ritiene, in definitiva, essere la dignità umana⁹⁵, “punto archimedeo” dell’ordinamento⁹⁶, non come valore bilanciabile, ma come meta valore che funge esso stesso da metro di bilanciamento o, se si preferisce, da “bilancia” sulla quale debbano porsi i valori in campo⁹⁷. Così ragionando, sarà possibile risolvere i conflitti in parola trovando “soluzioni costruite mediante il

⁹¹ Secondo quanto osserva A. S. ADARO, *Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevole (a bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Pol. dir.*, /2006, 75, “o S a o cos z ona e ve amen e a co [...] sceg e e o ma n proprio ‘s s ema d va o ’ [...] che o mano a c d e ca p bb ca cos z ona e” e cons de a q es o non n “bana e enomeno d ec e smo (o me o acco pamen o) ass o og co ‘m c a e’, ma p os o d n comp esso p ocesso d i n t e g r a i o n e ass o og ca ‘ n e - c a e”

⁹² A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, c. 6 d

⁹³ ... che – com’è a no o – “s ha q ando o S a o p e ende d esse e esso s esso on e d ego e mo a ma non on ano è caso n c o S a o mponga a c ad n n de e m na o (e non da cond v so) s s ema d va o ” (A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, c. 6 d)

⁹⁴ F. BASILE, *Società multiculturali*, c. 38 ss. Come osserva A. FACCH, *I diritti nell’Europa multiculturale*, c. 28, a m pos “a conosc men o d d c a e co e v”, secondo e eo e m c a se, v sono anche q e vo a “p o egge e ’ nd v d o ne con on de g ppo d appa enenza” e consen g “d p ende e e d s anze da a p op a com n à”

⁹⁵ V, a g a do, q an o osse va N L X BAEZ, *Globali a ione e diritti umani: i problemi del multiculturalismo*, n www.ede.a.sm, 5/20 3, §

⁹⁶ C. SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, To no 2000, 27

⁹⁷ G. S. LIVES R., *Considera ioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, n www.assoc.az.onede.cos.zona.s; v anche A. RUGGER -A. S. ADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime note ioni)*, in *Pol. dir.*, 3/ 99, 343 ss. Fanno ch amo a va o e de a d gn à a ne d so ve e comp esse q es on come q e e n d sco so anche C. PANZERA, *Frammenti di un monologo... in attesa di un dialogo*, c. 26 ss, e C. SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c. 594. Secondo n’a a mpos az one, a d gn à mana p o esse e cons de a a “ ‘com nc amen o’ d n nd zzo n e p e a vo e/o d no sv ppo eg s a vo a ’ n e no d n s s ema g d co che pos a, ogn caso, n o o a vo de ’ n e p e e ne a p od z one no ma va” e q nd s men o d n e p e az one de d ondamen a (V. BALD N, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperien e interpretative*, n www.v.s.a.c, 2/20 3, § 4)



ricorso alla ragionevolezza⁹⁸ ed operare bilanciamenti che portino all'affermazione di un "diritto mite"⁹⁹, che tenga conto della diversità dei valori che si confrontano e che sia tale da provocare il minor sacrificio possibile a quei valori che di volta in volta soccombono¹⁰⁰ (non ci sono, infatti, soluzioni sempre astrattamente valide, ma occorre che la verifica sia fatta caso per caso¹⁰¹). Per quanto com'è noto la dignità sia un concetto sfuggente e cangiante in base alla diversa cultura¹⁰² (ed anzi all'interno dello stesso ordinamento, spesso, non si trova unanimità di intenti sul significato di dignità, come dimostra il dibattito intorno a temi bioeticamente sensibili), è una scelta obbligata quella di prendere come punto di riferimento la prospettiva maggiormente condivisa all'interno dell'ordinamento che accoglie al suo interno coloro che appartengono a culture minoritarie; a ciò si aggiunga che il valore dell'integrità fisica e psichica (e quindi morale) della persona, quest'ultima essendo com'è noto il fulcro intorno al quale ruota (e il fine verso cui tende) la Carta costituzionale (non a caso, detta personalista), di certo è un valore da tutelare, senza alcun tentennamento, condizionamento e limitazione di sorta¹⁰³. D'altra parte, i due elementi ora considerati sono strettamente connessi: "l'inviolabilità della dignità della persona si concretizza nell'inviolabilità del corpo"¹⁰⁴, che fin troppo spesso invece diventa "campo di battaglia su cui si fronteggiano, si rinegoziano e si incidono valori e identità"¹⁰⁵.

Facendo un passo in avanti, occorre constatare che qualora si volesse prendere a parametro di riferimento solo il valore dell'integrità della persona, si dovrebbe necessariamente concludere che la pratica circoncisoria (rituale), non meno di quella mutilatoria, provoca un'alterazione fisica (anche se non psichica) irreversibile (e come tale rientrando nel concetto di malattia) e, per questa ragione, sia da ritenere intollerabile. Tuttavia, è prendendo in ultima istanza a riferimento il valore della dignità come concepita nel nostro ordinamento che può considerarsi solo la seconda lesiva della persona umana e nettamente in contrasto con la Carta¹⁰⁶.

In questo senso, allora, il dovere diritto di educare inscritto nell'art. 30 Cost. è da leggere nel suo "fare sistema" con altri principi costituzionali ed, *in primis*, con gli artt. 2 e 3¹⁰⁷ (oltre che con gli artt. 13, 19, 29, 31 e 32 della Carta stessa); così ragionando, pertanto, il concetto di educazione e quello di interesse del minore possono riempirsi di

⁹⁸ C. SALAZAR, *Variazioni sul tema*, c. 593

⁹⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, To no 992 C anche A CA U O, *La giurisprudenza e i conflitti interculturali*, n. *Quest. giust.* 4/2005, 722 (ma anche 725); C. SALAZAR, *Variazioni sul tema*, c. 594; con specifico riferimento a questa tematica, v. G. FURNASAR, *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo*, c. 202, che si legge, a proposito, "non solo, pazienza, ingombrante e poco sodomamente discoste" mane"

¹⁰⁰ Come da o accade sempre nel caso di zona, è ben amato e anche nel caso di con m c a modo più opposto (o, meglio, in co) pe so ve e con as a n e ess e va o , come osse va I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. 4 L'A, pe ò, non manca d'eva e che d c a ad av so d a c n non en ano "n modo pa a o" ne e ope az on d b anc amen o, dovendosi cons de a e so d d "seconda ca ego a"

¹⁰¹ V ceve sa, ene nsodd s acen e n app occ o caso pe caso pe avo e a "convvenza m c a e", I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. 279, ma *passim*

¹⁰² S p n o, c C. PANZERA, *Frammenti di un monologo... in attesa di un dialogo*, c. 27 s. Ad av so d I RUGG U, *Test e argomenti culturali nella giurisprudenza italiana e comparata*, n. *Quad. cost.*, 3/2005, 549, anz, d o dov ebbe av va e n "d sco so" con 'a a c a e "con conce o d d gn à mana che q es a so ende"; n a modo, " de n[endo] a s a de a d d gn à mana, s o senso d g s z a, va o s c s on da" C N L X BAEZ, *Globalizzazione e diritti umani*, c. 3, spec §§ 2 e 3

¹⁰³ Che con e m az on s possono p ovoca e "g av dann a e anc e e a e donne" o ha de o anche 'O gan zzaz one mond a e de a San à-WHO ne 1995 (come co da F BAS LE, *Società multiculturali*, c. 337 s) Non a caso, S RODO À, *Il nuovo habeas corpus*, c. 77, a no a e che ne 'a 32 cos en , dopo ave n z a men e pos o come m e a d gn à mana, po p e e ono che " spe o osse dov o app n o a a pe sona ne a s a n e g a à" (q es a n e p e az one a " pa o" con e men o, d c a 'a 30 Cos , a 'n e esse de m no e come sv ppo de a s a pe sona à) L'A, co dando avo p epa a o d a e d spos z one, non manca d'eva e che n a modo s vo evano mped e "p a che san a e es ve de a d gn à mana" come a s e zzaz one (78)

¹⁰⁴ S RODO À, *Il nuovo habeas corpus*, c. 8. D'a a pa e, che "n eg à s ca, sa e ps co-sess a e e d gn à de a donna" s ano ben che s sono vo e a e con a egge n 7 de 2006, è amp amen e eva o n do na (pe , F BAS LE, *La nuova incriminazione*, c. 685)

¹⁰⁵ S MANC N, *GERMANIA*, c.

¹⁰⁶ D'a a pa e, è n oppo ovv o che, ne momen o n c q es sogge s ovano a 'n e no de nos o o d namen o, debbano con on a s con va o nsc ne p nc p e ne e ego e d q es ' mo, non po endo p e ende e che vengano acco e e concez on o o p op e, q ando esse en no n ape o e nsanab e con o con q e de Paese che osp a

¹⁰⁷ In più occasioni, anche d ecen e, a Cons a ha av o modo d'eva e che e p ev s on cos z ona sono da egge s n modo s s ema co, e enendos neq b o ed essendo pa e d n c co o v oso; *ex plurimis*, v. Co e cos nn 264 de 2002; , 85 e 70 de 2003



contenuto ed è, al tempo stesso, possibile definirne i contorni¹⁰⁸. È rimanendo entro questi ultimi, pertanto, che si opera nel piano della legittimità costituzionale ed in armonia con i valori della Carta e, quindi, dell'etica repubblicana; nei casi in cui, viceversa, si va oltre, l'attività educativa e gli indirizzi in cui si essa si esplica divengono illeciti, perché in contrasto con il nostro ordinamento, e per questo inaccettabili e quindi sanzionabili.

Se si condivide quanto appena detto, si è dell'idea che soluzioni miti sarebbero quindi quelle preferibili anche in questi casi, quando cioè ci si confronta con culture diverse; solo così l'interculturalismo potrà inverarsi e la laicità dello Stato essere davvero attuata. È ovvio che, in base alla gravità della pratica culturale e delle conseguenze (reversibili o meno, gravemente menomanti oppure no) che ne derivano, l'intensità della reazione dell'ordinamento muterà, mutando al tempo stesso l'apertura verso l'altro. Ma questo è inevitabile, dovendoci pur essere delle regole che assicurino la convivenza; così come non è pensabile che la circolazione stradale avvenga senza che vi siano i semafori, altrimenti sarebbe il caos, allo stesso modo l'ordinamento deve dettare regole che, pur limitando la libertà di alcuni (come quella di coloro che in un momento sono costretti a stare fermi davanti al "rosso"), garantiscono e consentono la libertà degli altri. Così ragionando, ben si comprende che il trattamento sanzionatorio che può essere apprestato nei confronti di pratiche irreversibilmente menomanti, dal punto di vista psichico e fisico, come le mutilazioni, non potrà che essere più severo rispetto a quello previsto per la circoncisione maschile e non perché quest'ultima sia più vicina alla cultura occidentale, ma perché oggettivamente e scientificamente essa appare poco (o comunque meno) dannosa (per quanto anch'essa irreversibile)¹⁰⁹, ferma restando l'insorgenza di responsabilità per le conseguenze (non volute) che possano verificarsi a seguito di tale tipo di intervento. È ovvio, infatti, che esso debba essere compiuto da personale medico specializzato e quindi in condizioni igieniche ottimali; qualora un genitore non rispettasse questa minima regola di condotta sarebbe certamente sanzionabile, ma per un fatto diverso che per l'intervento circoncisorio in sé e per sé considerato. Allo stesso modo, ed aprendo una breve parentesi, la possibilità di portare il velo non pare una pratica davanti alla quale l'ordinamento debba reagire, rientrando invece nella portata dell'art. 19 Cost.; si consideri, infatti, che tale tradizione non comporta conseguenze irreversibili, in quanto il velo potrebbe essere in qualunque momento tolto da parte di chi lo porta. Da questo banale esempio, ben si comprende che non tutte le pratiche diverse da quelle tipiche della cultura dominante nel nostro Paese debbano essere considerate allo stesso modo, richiedendo piuttosto di essere valutate alla stregua di un'attenta analisi che tenga conto principalmente della gravità (o meno) e della reversibilità (o meno) delle conseguenze, il tutto in un confronto costante e scevro da pregiudizi con i valori che stanno alla base dell'etica pubblica repubblicana, propria del Paese che accoglie soggetti portatori di culture diverse da quella dominante. Non si può negare che, per quanto ovviamente la tolleranza sia un valore da coltivare, si sia costretti a porre dei "limiti alla tolleranza", al fine di "sdoganare" [...], in nome del pluralismo culturale, autentici attentati ai diritti fondamentali dell'individuo"¹¹⁰; detto in altri termini, da un lato non sembra privo di senso provare a "comprendere il significato delle tradizioni estranee alla nostra cultura", dall'altro occorre "tollerarle nei limiti della 'ragionevolezza'

¹⁰⁸ Secondo C. SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c. 6, non sembra che ne casino quiesone possa invocarsi in dove ed ed azione degenoro, in ane ne 'a 30 Cos, I comma, secondo vaode a popac, ma, enendo con ode 'ne esse de m no e, cò non sgnca che "s debba necessa amen e pe ven e a a decadenza de a po es à gen o a e/o a 'a on anamen o da a es denza am a e" Lo s esso n e esse de m no e, po, "è sì p ma o e ondamen a e, ma non è ma asso o, ncomp m b e, semma o g andos n e az one ag a even a d ed n e ess ondamen a non meno evan che consen ono, so o se p es n adeg a a cons de az one, d ea zza e p op o q e s pe o e n e esse" (n a senso esp me R CON, *Alla ricerca del ruolo dell'art. 8, c. 3*)

¹⁰⁹ S p n o, cond vs b appa ono e cons de az on d C. SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c. 6 4 ss È de 'avv so che c e o de a eve s b à (o meno) de danno non sa "d men e" I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. 328 (s veda anche q an o 'A osse va n me o a c e o - g à p opos o da Com a o naz ona e d boe ca - vo o a ve ca e n che m s a n danno nc da s a " nz ona à" d q e a pa e de co po co p a 329 s) I R gg, n a, è de 'avv so che occo a cons de a e a aspe q a " a na à pe c danno è commesso, e b one ag on, va o e che s ce a de o a comm ss one de danno, consenso e a be à d ch o ceve E p op o q es' mo po ebbe esse e c e o pe p o b e s a 'n b az one, che a ch g a p a s c a s e m no enn" (330 s)

¹¹⁰ F. BASILE, *Società multiculturali*, c. 345; pe a o, 'A osse va che, ne con on deg mm g a vo on a, "o S a o d'accog enza n e na eg ma aspe a va c ca n o o maggo e s o zo d adeg amen o a a c a de g ppo d maggo anza" (305) In a gomen o, v q an o 'A osse va anche a pp 3 8 ss e 33



improntata ai principi”¹¹¹. Detto questo, però, è anche necessario che lo Stato predisponga strumenti attraverso i quali, senza imporre (nei casi in cui sia possibile farlo) un’educazione di Stato (il che ricorderebbe periodi molto drammatici della nostra storia), proponga modelli culturali ed educativi alternativi ai quali i soggetti portatori di costumi diversi potrebbero spontaneamente decidere di aderire (non si può escludere che la giovane che porta il velo a scuola e frequenta coetanee che non lo portano possa, forse, un giorno decidere di toglierlo, dando validità alle istanze culturali di maggioranza)¹¹²; la strada della prevenzione rispetto a quella della repressione sembra essere maggiormente efficace, potendosi in tal modo raggiungere risultati più significativi, “di lungo termine” (siccome fondati su una acquisita condivisione di valori) ed, al tempo stesso, agevolando la lotta alla clandestinità degli interventi¹¹³.

Nel quadro così descritto, fin troppo evidente è l’imprescindibile ruolo del giudice che si trova a confrontarsi con situazioni come quelle descritte¹¹⁴; tuttavia, è chiaro che l’eterogeneità dei casi, unita alla discrezionalità che rimane eliminabile elemento di valutazione dei giudici, non riescano a dare sufficienti garanzie di certezza del diritto ed impediscano di tracciare un indirizzo sicuro circa la valutazione che può essere data per via giurisdizionale a tradizioni, costumi, pratiche e rituali affatto estranei al nostro ordinamento. Per tale ragione, non è mancato chi ha paventato l’opportunità di provvedere nel nostro ordinamento, sulla scorta dell’esperienza nord americana, alla “predisposizione di un ‘test culturale’ che procedimentalizzi l’iter logico argomentativo nel risolvere i conflitti multiculturali”¹¹⁵, test che giudici da un lato e legislatore dall’altro “potrebbero effettuare per un approccio più consapevole al concetto di cultura”¹¹⁶. In questo senso, quindi, è necessario che il giudice diventi (e sia già divenuto) un po’ (o forse molto) antropologo, nella misura in cui occorre dare (e si è dato) spazio e valore all’interno delle decisioni all’argomento culturale¹¹⁷; senza che questo significhi che, in circostanze come quelle in discorso, il diritto debba cedere il passo all’antropologia¹¹⁸.

In questo senso, infatti, il giudice deve svolgere il ruolo di “mediatore culturale” che però “non può mai attuarsi [...] al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita ed i profili soggettivi che presidono ai comportamenti, che integrano ipotesi di reato, nella cornice della irrilevanza della ‘ignorantia legis’, pur letta nell’alveo interpretativo della Corte delle leggi”¹¹⁹; in genere, in fase decisionale viene attribuito rilievo alle

che po “non ne mp ca a a o a cond vs one, né esc de d po e e c ca e” (F BELV S , *Società multiculturale diritti delle donne*, c , 5 4) C anche q an o a e ma D PUL ANÒ, *Laicità multiculturalismo diritto penale*, n AA VV , *Laicità e multiculturalismo*, c , 248 s

² C q an o eva F BAS LE, *Società multiculturale*, c , 3 7, n me o a a necess à d “ n e az one [...] d mm g a e c ad n”, q a e p nc po ondamen a e nd v d a o da a Comm ss one CE, com n caz one de I se emb e 2005 A ve o sov anaz ona e, ‘A co da anche a Ca a de va o de a c ad nanza e de ’n eg az one, ado a a ne 2007 (332) V p e q an o osse va A FACCH , *I diritti nell’Europa multiculturale*, c , 08 ss, ma anche 42 s e 56

S o o che po ebbe o svoge e e s z on sco as che ne senso d “ n a en co da ogo n e c a e”, v anche M L QUA ROCCH , *Il divieto di indossare il b qa*, c , § C SALAZAR, *Varia ioni sul tema*, c , 6 8 s, s gn ca vamen e osse va che “ na de e na à de ss ema de ’s z one [...] appa e q e a d ac a e ’ademp men o de *dovere di conoscen a de va o ep bb can*, de a Cos z one e de e egg” (c vo es a e) L’a sp co, n de n va, è q e o che (anche a ave so a egge de 2006, ma a s ada appa e anco a nga) s avv “ n p ocesso d ‘con am naz one’ che nd ca e co e v à d mm g a a ’ape a ve so ’accog enza de va o de a Rep bb ca ad ess es ane, avo endone na as o maz one da “ n e no’, cos a e cond v sa da q an ad esse appa engano”

³ C A VANZAN e L M AZZ , *Modifica ioni genitali*, c , 22 ss , 32

⁴ S o o de ag sd z one, a mo a , v A CA U O, *La giurisd ione*, c , 7 0 ss ; I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c

⁵ I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c , 4 (pe es , v 292 ss) L’a gomen o e a s a a g à a on a o da q es a A anche n *Test e argomenti culturali nella giurisprudenza italiana e comparata*, c , 53 ss

⁶ *Ibidem*

⁷ *Ibidem*

⁸ *Ibidem*, 20 Secondo q es ’A deve p os o esse c na “ n e az one de e d e d sc p ne”

⁹ Cass pen, sez VI, 26 novemb e 2008 (dep 6 d cemb e 2008), n 46300 In q es a dec s one, n modo non de o co nc den e con ’mpos az one n q es a sede p e e a, s egge che m c a smo p ò a as n na d p ce p ospe va ass m az on s a e d n eg az one-nc s one; “en ambe p ospe ve, ne nos o ss ema pena e, n an o possono a a s se e ne a m s a n c non con as no con p nc p ca d ne de nos o o d namen o, anche d ang o cos z ona e, n ema d am g a, appo n e pe sona d copp a v comp esa ’n e az one sess a e che ne nos o ss ema è s a a g damen e ed nnova vamen e ego a a da a L n 66 de 996” C L PEDULLÀ, *Principi fondamentali e reati culturali: il criterio d’impar italità versus le soggettive convin ioni religiose*, n www.o.mcos.zona.e, § 4



pratiche (che non vengono considerati diritti) solo se “non incrocino uno dei ‘veri’ diritti costituzionali”, il che farebbe pensare che tali pratiche siano “tendenzialmente perdenti nel bilanciamento”¹²⁰.

Tutto questo, però, deve accadere tenendo conto che per i genitori è doveroso proporre ai figli taluni indirizzi educativi e che anzi non si può sottovalutare la ricchezza che ne può derivare in un Paese dallo scambio tra culture e dalla presenza di una (o più) diverse nazionalità e dal loro portato di valori; tuttavia, questo può inverarsi a condizione che i diritti fondamentali di un ordinamento (e quindi i valori che ne stanno alla base) vengano salvaguardati¹²¹; se la doppia identità di questi soggetti è di certo un valore meritevole di tutela, il dovere di fedeltà ai nostri valori costituzionali non può essere al tempo stesso posto in secondo piano. Qualora poi dalla fedeltà alla propria cultura e dalla fedeltà ai valori della Repubblica ne derivi il sorgere di antinomie occorre, nella scelta che deve pur farsi, far prevalere la seconda, con il minor pregiudizio per la prima (in questo consisterebbe una soluzione “mite”)¹²².

In conclusione, se quelli appena prospettati sono proposte di bilanciamento e suggerimenti circa la via da seguire per la risoluzione di questioni così problematiche ed anche sempre più attuali pure nel nostro ordinamento, c’è comunque l’urgenza di adottare nella coscienza individuale e collettiva una prospettiva nuova rispetto a quella diffusasi negli ultimi anni. Ciò che si intende dire è che, al di là di come l’ordinamento debba reagire in situazioni complesse come quelle prospettate, è necessario comunque saper “*adottare la prospettiva dell’altro*”¹²³, per meglio porsi in relazione con quest’ultimo ed incoraggiare la diffusione dell’interculturalismo. Sebbene, come detto, la violazione dei diritti fondamentali e dei valori costituzionali non sia *mai* tollerabile, non si può escludere che adottando strategie socio-politiche che mettano maggiormente in dialogo coloro che appartengono alla cultura dominante con chi fa parte di gruppi etnici di minoranza sia possibile, almeno a volte, prevenire quelle violazioni¹²⁴; unitamente a ciò non sembra privo di rilievo che i giudici, ai quali sempre più spesso tocca dirimere i conflitti multiculturali¹²⁵, si giovino non solo della tecnica del bilanciamento, ma facciano proprio “il concetto di accomodamento come criterio per comporre” i predetti conflitti¹²⁶. La strada da percorrere, infatti, non è quella della “paura dell’altro”¹²⁷, ma quella di uno scambio virtuoso ed arricchente delle diversità¹²⁸; se non è detto che la “linea dura” che pure a volte è indispensabile funzioni¹²⁹, è invece certo che la reale messa in pratica, sia a livello individuale che collettivo ed istituzionale, del valore della solidarietà¹³⁰, quale oggetto di un vero e proprio dovere¹³¹, che è uno dei fondamenti su cui si regge l’intero

²⁰ I RUGG U, *Test e argomenti culturali*, c. , 543; ad avvsode ‘A, “ ‘appocc o a ano, che acce a d da e evanza n p ncp o a q a s a s p a c a e, nché non v o a a d ondamen a, semb a p e e b e” (549), dea esp essa da ‘A anche n *Il giudice antropologo*, c. , 308 Camb ando p ospe va, po, ponendoc da ‘a a pa e, s p ò ene e che g n c d che possono esse e e e v n n o d namen o q a e nos o sono so o q e che possono d s “ ag onevo [...] e che s no compa b con n ve s d va o a o o mo o d ve s” (cvo es a e), come eva A S ADARO, *Dall’indisponibilità tirannia) alla ragionevole a bilanciamento) dei diritti fondamentali*, c. , 69, ma *passim* (n a senso, non s pone d ce o na p a ca come q e a de e m az on gen a emm n ; s veda, q an o ‘A osse va a a p opos o a p 75)

²¹ T a mo a , c A V ALONE, *Mutila ione genitale femminile*, c. , 870; L MON CELL, *Le « a de eses» esimenti culturali*, c. , 582 ss

²² La Co e d Cassaz one semb a esse e s a c h a s p n o q ando ne a sen n 520 de 2008 ha eva o che a c a possa da s va o e nché non n acch va o de ‘o d namen o e non con as con a egge pena e; n a senso, q nd, d ondamen a cos scono m e a eva che p ò da s a a o e c a e a ‘n e no de ‘o d namen o (co da q es a dec s one I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. , 66)

²³ I RUGG U, *Test e argomenti culturali*, c. , 546 (cvo es a e) L’A, n *Il giudice antropologo*, c. , 289 ss, a no a e che p op o q es o dov ebbe esse e p n o d pa enza pe app ca e es d c s è d sco so

²⁴ C G ZANE , *Argomenti normativi*, c. , 245 s S ‘oppo n à d n adeg a o d ba o, a n ed ca v ed n o ma v, che p eceda a ep esse one d p a che m a o e, v q an o g à a e mava T P CH, *Il trattamento giuridico*, c. , 509 ss In a gomen o, v V G KURO SCHKA, *Narrative identitarie*, c. , 98; c anche F BAS LE, *Il reato di “pratiche di mutila ione degli organi genitali femminili”*, c. , §§ 6 2 e 6 3

²⁵ C I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. , 347

²⁶ I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. , 340

²⁷ AA VV , *Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadina a, a c a d F B anca, FM D Sc o e F R mo*, Roma 2008

²⁸ La p esenza d d ve se c e a ‘n e no d no s esso o d namen o p ò esse e anche es emamen e mpo an e pe avva e n “p ocesso d gene az one de d o” e q nd anche pe “ gene a e a egge d n ove n e p e az on, pe a e cog e e a e poss b e e de a ea à, nonché pe p od e n ova eg s az one”, secondo q an o a e ma I RUGG U, *Il giudice antropologo*, c. , 327

²⁹ C q an o osse va A FACCH , *I diritti nell’Europa multiculturale*, c. , 00 ss

³⁰ In q es a s essa nea, s p ò co oca e ‘dea d A S ADARO, *Dall’indisponibilità tirannia) alla ragionevole a bilanciamento) dei diritti fondamentali*, c. , 79, che p opone d “ ‘onda e’ na soc e à po ca, a maggo ag one se m e n ca, p e gosa e n e c a e, s a semp ce e



impianto costituzionale, non può che favorire la convivenza pacifica tra culture diverse ed una proficua collaborazione tra di esse per il bene comune, così costruendo una società più “umana” e sensibile ai bisogni di tutti, senza che l’integrità fisica e psichica della persona e, in definitiva, la dignità vengano in ogni caso minimamente scalfite.

invece è dea d ‘dono’, s a gratuità s a sce a consapevo e d n a egg amen o nd v d a e e co e vo ca a e zza o non da ego smo o a o-
cen smo, ma da *etero-centrismo*”

³ C. F. BELV S , *Società multiculturale persona e Costitu ione: l’immigrato come pa ah*, n *Dir. imm. citt.*, 3/20 0, 8